

## **Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali**

GIORGIO PINO

### **1. Premessa**

Questo capitolo, dedicato al diritto all'identità personale e al suo rapporto con la disciplina sulla protezione dei dati personali, si articola in quattro parti. In primo luogo, si darà una definizione del diritto all'identità personale, come si è sviluppato (dapprima in sede giurisprudenziale, quindi trovando riconoscimento anche a livello legislativo) nell'esperienza giuridica italiana. In secondo luogo, si prenderanno brevemente in considerazione alcune altre esperienze giuridiche, che hanno riconosciuto un interesse assimilabile al nostro diritto all'identità personale. In terzo luogo, e tornando al contesto italiano, prenderò in considerazione la (variegata) casistica applicativa che è fiorita su questo diritto. In quarto luogo, infine, si dovrà valutare il ruolo del diritto all'identità personale nella – relativamente recente – normativa italiana sulla protezione dei dati personali, e correlativamente l'impatto di questa disciplina su quel diritto, che precedentemente aveva trovato riconoscimento solo in sede giurisprudenziale.

Scopo di questo breve *excursus* nella storia e nelle problematiche legate al diritto all'identità personale è mostrare che adesso, con la promulgazione di una complessa e generale disciplina sul trattamento e la protezione dei dati personali, il diritto all'identità personale quale si è sviluppato in più di trenta anni di evoluzione giurisprudenziale e dibattito dottrinale non ha più alcuna autonoma rilevanza al di fuori di quella disciplina.

Se questa ipotesi di lavoro è corretta, allora si dovrà arrivare alla conclusione che, come si diceva un tempo, pochi tratti di penna del legislatore hanno mandato al macero alcuni decenni di repertori giurisprudenziali, con il loro contorno di note a sentenza, saggi e commenti critici.

## 2. Definizione del diritto all'identità personale

**Bibliografia** Bin 1988 – Pardolesi 2003 - Pino 2003a

**Legislazione** l. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 1 - d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - 7 c.c.

Il diritto all'identità personale è notoriamente il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata alla metà degli anni '70 del secolo scorso (il *landmark case*, che segna il primo preciso riconoscimento del nuovo diritto, è unanimemente riconosciuto in Pret. Roma 6.5.1974, *GI*, I, 2, 514), e che ha trovato il suo culmine nel riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa dieci anni dopo (è ovviamente il famoso “caso Veronesi”: Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

In seguito, il diritto all'identità personale ha ricevuto ulteriori affinamenti giurisprudenziali (si veda in particolare la successiva pronuncia della Corte di Cassazione, che ha in parte modificato i *dicta* della sentenza appena citata: Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *DInf*, 1997, 115), facendo il suo ingresso persino nelle motivazioni di alcune sentenze della Corte costituzionale (ad es., Corte costituzionale n. 13/1994, *GiurCost*, 1994, 95; Corte costituzionale n. 297/1996, *GiurCost*, 1996, 2475), e ricevendo, infine, un esplicito riconoscimento legislativo all'art. 1 della l. 675/1996, la prima legge organica italiana sulla protezione dei dati personali, ora rifusa nel d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (per una più completa esposizione del cammino giurisprudenziale e dottrinale del diritto all'identità personale, si veda Pino 2003a; sull'evoluzione della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, v. adesso Pardolesi 2003).

Nato dalla costola del diritto al nome e del diritto all'immagine, il diritto all'identità personale può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

Il dibattito dottrinale e le applicazioni giurisprudenziali del diritto all'identità personale testimoniano la necessità di dotarsi di una definizione il più precisa possibile, che consenta di evitare la trasformazione di questa posizione giuridica in un inafferrabile ed onnicomprensivo “diritto ad essere sé stessi”. La citata sentenza Cass. 22.6.1985, n. 3769 (*FI*, 1985, I, 2211) può essere un buon viatico in tal senso.

La sentenza interviene a definire il giudizio di cassazione del “caso Veronesi”: come si ricorderà, la vicenda traeva origine dal fatto che alcune frasi – effettivamente pronunziate dall'illustre oncologo in un'intervista – erano

state poi riutilizzate da una ditta produttrice di sigarette nel contesto di una “pubblicità redazionale” per promuovere i propri prodotti.

Nel corso del giudizio di merito, la posizione giuridica lesa era stata individuata nel diritto al nome e pertanto ricondotta all'art. 7 c.c., seppure per il tramite di una interpretazione estensiva ed evolutiva di questa disposizione. La Corte di Cassazione, nel ribaltare l'impostazione delle corti di merito, elabora nella sua motivazione una articolata definizione del diritto all'identità personale, ed una approfondita valutazione del suo fondamento normativo, nonché dei suoi rapporti con altri diritti della personalità. La ricchezza e complessità dell'iter argomentativo ha portato a parlare di una «sentenza eccessivamente ‘dottrinale’» (Bin 1988, 1012), il che comunque non sarebbe da accogliere con sfavore (nonostante le riserve di cui si dirà) a fronte della costante prassi giurisprudenziale in materia di identità personale, sia precedente che successiva alla pronuncia della Cassazione, caratterizzata da uno sconcertante deficit di argomentazione in diritto.

Secondo la Cassazione, il diritto all'identità personale va definito nei seguenti termini:

Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale.

(Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

### **1.1. Distinzioni**

L'articolata definizione elaborata dalla Cassazione rende possibile individuare lo specifico “bene della vita” che giustifica l'enucleazione di uno specifico diritto soggettivo, distinto da altri diritti (o beni) della personalità oggetto di apposita regolamentazione da parte del codice civile o da leggi speciali: il riferimento è in primo luogo al nome e all'immagine che, a prima vista, sembrerebbero tutelare lo stesso interesse che giustifica la tutela del diritto all'identità personale.

La corte afferma invece, in maniera del tutto condivisibile, che

«mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra».

(Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

Quindi, anche se è possibile – e frequente – che una violazione del diritto all'identità personale passi attraverso l'uso del nome o dell'immagine di un soggetto, il diritto all'identità protegge un bene diverso e ulteriore, la cui tutela non si esaurisce in quella del nome e dell'immagine e peraltro sono possibili lesioni dell'identità personale che non passino attraverso l'uso del nome o dell'immagine (se non in senso assai traslato, come nel caso di uso di sosia, o di ricostruzioni romanzate di fatti veri).

Altra distinzione che è agevole indicare è quella tra diritto all'identità personale e diritto alla riservatezza, dal momento che il primo è relativo alla tutela dell'immagine pubblica della persona, o comunque dell'immagine di sé che il soggetto intende proiettare nel mercato delle relazioni sociali (intendendo immagine in senso metaforico), mentre il diritto alla riservatezza attiene alla protezione di una sfera intangibile di intimità e riserbo dell'individuo, da mettere al riparo da intrusioni altrui. In altre parole, il diritto all'identità ha come fine quello di tutelare l'integrità della persona nella sua proiezione sociale contro distorsioni operate da terzi, mentre il diritto alla riservatezza consiste in una sorta di *ius excludendi alios* rispetto a fatti e circostanze che i terzi non hanno diritto di conoscere.

L'integrità della proiezione sociale della propria personalità può essere lesa anche tramite l'attribuzione di opinioni e idee che non sono in sé offensive, illecite ecc., ma sono semplicemente *diverse* da quelle realmente professate dall'interessato. La tutela dell'identità personale non coincide quindi con quella dell'onore e della reputazione, che presuppone invece l'attribuzione al diffamato di fatti offensivi.

Un altro interesse della personalità, che fonde aspetti tanto del diritto all'identità personale quanto del diritto alla riservatezza, è il c.d. diritto all'oblio. A sua volta recente creazione pretoria, il diritto all'oblio è stato invocato da parte di soggetti che, dopo aver conosciuto i loro quindici minuti di celebrità essendo stati protagonisti – talvolta loro malgrado – di fatti eclatanti, episodi di cronaca nera, e così via, sono stati successivamente “riscoperti” dai media (inchieste giornalistiche, documentari, film-verità, ecc.) e riportati così all'attenzione del pubblico. Si tratta quindi del diritto dell'individuo a non veder “risuscitare”, e proiettare agli occhi del pubblico, una propria identità ormai appartenente al passato, e che magari si è cercato faticosamente di emendare.

## **1.2. Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale**

**Bibliografia** Bevere e Cerri 1995 - Pace 2003 - Palmieri e Pardolesi 2000 - Pino 2003a - Pino 2003b

**Legislazione** 2, 3, 21 cost. - l. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 1 - d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 2, comma 1

La questione della definizione del diritto all'identità personale, e della sua distinzione rispetto ad altri diritti della personalità, offre il destro per accennare ad un ulteriore profilo relativo al regime giuridico del diritto all'identità personale: quello della sua rilevanza costituzionale. È chiaro che si tratta di un punto alquanto delicato, in primo luogo perché il diritto all'identità personale non è espressamente menzionato nel testo costituzionale, e quindi la sua riconducibilità alla costituzione può essere giustificata solo in maniera interpretativa. E in secondo luogo perché – come sarà chiaro immediatamente – l'enucleazione da parte degli interpreti di un diritto a rilevanza costituzionale ha l'effetto di comprimere altri diritti dotati di rilevanza costituzionale – e magari dotati di un più diretto aggancio al testo costituzionale.

Solitamente, si afferma con sicurezza che al diritto all'identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza costituzionale, a causa della sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 cost.; per citare un solo esempio, la già citata pronuncia della Cassazione del 1996, che come già accennato ha effettuato alcune correzioni di rotta rispetto alla precedente – e fondamentale – sentenza del 1985, afferma che (anche grazie all'adesione alla c.d. teoria monistica dei diritti della personalità<sup>1</sup>) è possibile

«individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv.»

(Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *DIInf*, 1997, 116).

Sembra invece preferibile, come recentemente affermato (Pace 2003; Pino 2003a), ricondurre la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 cost., in base all'agevole rilievo che l'attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto appunto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni.

Ciò permetterebbe inoltre di differenziare – in ordine alla rispettiva rilevanza costituzionale – le pretese riconducibili all'identità personale afferenti comunque alla manifestazione del pensiero (opinioni politiche, religiose, culturali ecc.), e quelle che invece attengono a profili più strettamente patrimoniali (ad esempio, la qualifica di "cattivo pagatore" attribuita da una "centrale rischi" creditizia), differenziando altresì gli eventuali profili risarcitori che possono venire in considerazione nelle diverse ipotesi. Si deve riconoscere, tuttavia, che si tratta di una differenza che è agevole indicare in linea teorica, ma che nella pratica potrebbe non essere di chiara individuazione.

Occorre anche aggiungere che riconoscere la rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale è preconditione quasi obbligata al fine di una piena tutela del diritto stesso; infatti, la fonte pressoché costante (ancorché non esclusiva) di aggressione al bene-identità personale consiste nell'attività giornalistica e in altre forme di espressione del pensiero, e pertanto in attività dotate di rilievo costituzionale ex art. 21 cost.: solo un ancoraggio costituzionale del diritto all'identità personale consente dunque di operare un bilanciamento tra le posizioni giuridiche in conflitto (sul punto, Bevere e Cerri 1995, 154-165; Pino 2003b). Inoltre, il riconoscimento della rilevanza costituzionale del bene giuridico-identità personale ha importanti ripercussioni sul regime giuridico del risarcimento del danno (come vedremo *infra*, § 5.2.).

Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale, costantemente ribadita dalla giurisprudenza ma spesso contestata dalla dottrina, ha avuto modo di pronunciarsi da ultimo la stessa Corte costituzionale. In particolare, la Consulta ha sostenuto che

è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale.

Si tratta – come efficacemente è stato affermato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

(Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13, *FI*, 1994, I, 1668)

La rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale sembra ora affermata, o almeno data per presupposta, dal legislatore: la legge a protezione dei dati personali, nell'individuare la tutela della riservatezza e dell'identità personale come *ratio* della disciplina positiva, riconduce tali diritti all'orizzonte dei diritti e delle libertà fondamentali e quindi costituzionali (cfr. l'art. 1 della l. n. 675/1996, e ora l'art. 2, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali; parlano a questo proposito di «elevato valore simbolico» della formulazione legislativa Palmieri e Pardolesi 2000).

Il punto è stato colto anche nelle prime applicazioni giurisprudenziali della normativa sul trattamento dei dati personali, allorché si è affermato che

«La riservatezza e l'identità personale si pongono come specificazioni di una disciplina che colloca i dati personali in una dimensione propriamente costituzionale, visto che, ai sensi dell'art. 1 [della l. n. 675/1996], il loro trattamento deve svolgersi 'nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona'».

(Trib. Roma 2.6.2000, *DInf*, 2000, 803-806)

### **3. Il diritto all'identità personale in prospettiva comparatistica**

Rinviando ai prossimi capitoli l'esame dettagliato dell'evoluzione e del contenuto del nuovo diritto, per il momento può essere interessante effettuare un breve giro d'orizzonte comparatistico, per verificare se ed in che termini l'interesse sostanziale, sotteso a ciò che nella cultura giuridica italiana contemporanea è denominato diritto all'identità personale, sia oggetto di considerazione anche in alcuni altri ordinamenti giuridici contemporanei. A tale

proposito prenderemo in considerazione gli ordinamenti tedesco, francese, e statunitense.

Questa breve indagine non è ovviamente finalizzata a suffragare una concezione o una definizione “essenzialistica” del diritto all’identità personale, ma più modestamente ad illustrare in che modo culture giuridiche diverse reagiscono di fronte a stimoli ed esigenze di tutela emergenti da contesti sociali tutto sommato piuttosto simili, quali quelli delle società occidentali degli ultimi trent’anni.

### 3.1. L’esperienza tedesca

Nella cultura giuridica tedesca prevale un approccio incentrato sulla figura del diritto generale della personalità, che accoglie poi al suo interno una serie imprecisata di profili di tutela, ossia una impostazione “monistica”. Nell’ambito dello *allgemeines Persönlichkeitsrecht* è individuabile un interesse perfettamente assimilabile al diritto all’identità personale. In particolare, la giurisprudenza tedesca ha individuato un *Recht auf Identität*, che viene violato quando si attribuiscono ad un soggetto delle opinioni che ne rendono un’immagine non corrispondente alla realtà. La tutela richiede un duplice presupposto: il primo è ovviamente che le opinioni o i fatti attribuiti all’interessato siano falsi o inesatti (il che dovrà essere provato dall’interessato stesso); il secondo è che tali fatti o opinioni non siano propriamente infamanti, perché in tal caso sarebbe applicabile in realtà la tutela dell’onore<sup>2</sup>.

Si tratta di un diritto di creazione prettamente giurisprudenziale, elaborato nell’assenza pressoché completa di riferimenti legislativi, che non siano quelli ricollegabili alla clausola generale del diritto generale della personalità basato direttamente sulla Legge fondamentale (si ricordi che l’unico diritto della personalità specificamente previsto dal BGB è il diritto al nome, mentre il diritto all’immagine è previsto da una legge speciale del 1906 sul diritto d’autore). Questa circostanza ha fatto sì che l’ambito di estensione del diritto all’identità personale nella cultura giuridica tedesca sia molto più ampio rispetto alla corrispondente nozione italiana. Al paradigma dell’identità personale, infatti, si è fatto riferimento non solo in ambiti quali l’identità politica e l’identità sessuale (come peraltro è accaduto anche in Italia), ma anche in riferimento, ad esempio, al rispetto della identità culturale di soggetti appartenenti a minoranze, ovvero dell’identità di gruppi<sup>3</sup>.

Due ulteriori ipotesi, pure riconducibili alla tutela dell’identità personale, sono poi rappresentate dal diritto alla corretta rappresentazione della propria immagine esistenziale (*Lebensbild*), e dal diritto alla libera autodeterminazione informativa (*Recht auf informationelle Selbstimmung*).

Alla prima nozione si è fatto ricorso in una decisione molto famosa del *Bundesverfassungsgericht*, nota come “caso Mephisto” (BVerfG, 24 febbraio 1971, in *BVerfGE*, vol. 30, 1971, pp. 173 ss.). La controversia era stata causata dalla pubblicazione di un romanzo apparentemente di fantasia, il cui protagonista era però agevolmente riconoscibile in una persona realmente esistita (un attore che aveva tratto grande notorietà anche dalla sua recitazione nel *Faust* di Goethe), e ormai defunta; nel romanzo si poneva in grande evidenza la compromissione del protagonista con il regime nazista, e in questo quadro le vicende, riconoscibili come ispirate ad eventi reali della vita del defunto attore, erano infarcite di eventi e situazioni del tutto inventate<sup>4</sup>.

Alla base della decisione fu posta un’analogia con la tutela del diritto all’immagine, estendendo la tutela dell’immagine intesa come insieme dei tratti somatici dell’individuo all’immagine “esistenziale” della persona, alla proiezione sociale della sua personalità, nei confronti delle rappresentazioni deformanti offerte da terzi. Una volta accertata la rilevanza costituzionale del diritto all’immagine esistenziale, come aspetto del diritto generale della personalità, fu possibile affermare che la tutela di questo bene giustificava la compressione di un altro valore costituzionalmente rilevante, quale la libertà dell’arte: pur non essendo in linea di principio illecita un’opera d’arte ispirata a vicende di persone reali, la tutela della persona fu tuttavia considerata preminente nel caso in cui la rielaborazione artistica di quelle vicende fosse risultata deformante rispetto alla realtà storica.

Alla seconda nozione si è fatto ricorso a proposito del c.d. diritto all’autodeterminazione informativa, che può essere definito come il diritto di decidere se e in quale misura comunicare informazioni sul proprio conto<sup>5</sup>. La giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht* ha avuto modo di precisare che il diritto all’autodeterminazione informativa può essere limitato solo in vista di un prevalente interesse pubblico, che deve trovare espressa enunciazione in un provvedimento normativo informato ai principi di chiarezza e proporzionalità.

### **3.2. L’esperienza francese**

#### ***Bibliografia* Bessone 1973 – Bessone 1974**

L’esperienza francese presenta alcuni tratti di somiglianza con quella italiana<sup>6</sup>. Un primo elemento di somiglianza consiste nella circostanza che anche nel linguaggio giuridico francese il termine identità personale (*identité personnelle*) è ambiguo, in quanto si riferisce al contempo tanto alla somma dei segni distintivi personali (nome, data di nascita, paternità, sesso, origini etniche, numero di telefono) e dell’immagine della persona, quanto alla individualità

personale, intesa quest'ultima come l'insieme di pensieri, sentimenti, opinioni e quant'altro, ascrivibili ad una data persona in quanto da essa manifestati nella vita di relazione<sup>7</sup>.

Si può affermare quindi che, nel novero dei diritti della personalità, il diritto francese tenda ad includere anche un *droit à l'identité personnelle*, talvolta definito anche come *droit à l'authenticité*, ampiamente tutelato da parte di orientamenti giurisprudenziali fortemente innovativi rispetto all'originaria impostazione del *code civil* (assai povero di strumenti di tutela della personalità morale), e oggetto in seguito di particolare considerazione pure da parte del legislatore (Per un'ampia ricognizione della letteratura francese in materia di diritti della personalità, cfr. Bessone 1973; per alcuni esempi di *création prétorienne* in materia di diritti della personalità, si veda Bessone 1974).

La giurisprudenza francese distingue due ordini di fattispecie, a seconda che la presentazione al pubblico della personalità di un soggetto sia preceduta o meno da un rapporto contrattuale, da una convezione, o comunque da qualche forma di accordo.

Nel primo caso (esempio paradigmatico: l'intervista), la giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri e standards che devono essere rispettati nell'esecuzione di questo contratto (sovente tacito): l'intervistatore può usare liberamente e nello stile a lui più congeniale i materiali dell'intervista, l'intervistato non può revocare il suo consenso (ma può subordinarlo ad una verifica del testo definitivo), l'intervistatore ha sempre l'obbligo di non snaturare la presentazione che l'intervistato offre della propria personalità e delle proprie opinioni.

Nei casi in cui, invece, la presentazione al pubblico della personalità di un soggetto non sia stata preceduta da alcuna convezione la situazione è più complessa, in quanto non si tratta più di verificare la corrispondenza tra ciò che il soggetto ha detto e ciò che è stato riportato, ma piuttosto la conformità tra ciò che viene descritto e la "verità" della persona, o il ruolo che essa ha svolto in un certo evento, il che può essere assai più controverso, e soggetto ad interpretazioni divergenti<sup>8</sup>.

In entrambi i casi, l'alterazione pubblica della personalità può essere perpetrata tramite una manipolazione delle dichiarazioni rese da una persona, o della sua immagine, o di fatti appartenenti alla sua storia (questo regime viene però attenuato se l'autore della presentazione al pubblico ha cura di precisare che al resoconto di fatti veri sono mescolati elementi inventati). La tutela giuridica dell'identità personale consta sia di strumenti civilistici, sia di sanzioni penali. Tra i primi, il risarcimento del danno (per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda che ricorra il primo o il secondo dei casi sopra indicati), il *droit de rectification* e il *droit de réponse*. Tra le seconde, merita di essere menzionato il reato di *publication d'un montage*, che consiste nel pubblicare un montaggio realizzato con le parole o con le immagini di una persona, senza il consenso di questa, se non risulti evidente che si tratta appunto di un

montaggio, o non se ne faccia espressamente menzione<sup>9</sup>. “Montaggio” in questo contesto non equivale esattamente al corrispondente termine cinematografico, si avvicina piuttosto a “presentazione inesatta”, “manipolazione”, o anche (più genericamente) “alterazione del significato di un’immagine o di una frase attuata inserendola in un contesto diverso da quello originario” (ferma restando, evidentemente, la non riconoscibilità dell’intervenuta decontestualizzazione dell’immagine o della frase)<sup>10</sup>.

Infine, ulteriore aspetto di rilevanza giuridica dell’identità personale nell’esperienza francese è – nuovamente – quello attinente al trattamento dei dati personali, regolamentato dalla legge 6 gennaio 1978; tale legge assicura agli interessati un fascio di diritti (di accesso, di comunicazione, e di rettifica) intesi ad evitare che il trattamento dei dati personali si risolva in una manipolazione dell’identità personale<sup>11</sup>.

### 3.3. L’esperienza statunitense

#### ***Bibliografia*** Prosser 1960 – Prosser e Keeton 1984

Anche nella cultura giuridica statunitense è riconosciuto un interesse sostanziale assimilabile al diritto all’identità personale, la cui tutela giuridica consiste nel *tort* di *false light in the public eye*<sup>12</sup>.

Considerato generalmente come un profilo della tutela civile della *privacy*, quantomeno secondo la nota accezione quadripartita (proposta da Prosser 1960; v. anche Prosser e Keeton 1984, cap. 20)<sup>13</sup>, il *tort* di *false light* ricorre quando qualcuno colpevolmente diffonde una erronea rappresentazione di un altro soggetto agli occhi della collettività, attribuendogli fatti o opinioni non sue, e in tal modo cagionando al soggetto (mal) rappresentato sentimenti di umiliazione. Si ritiene che la rappresentazione errata debba essere tale da generare il disappunto di una persona ordinariamente ragionevole in base alle circostanze del caso, il che dovrebbe mettere al riparo dagli abusi soggettivistici cui si può prestare questo strumento in mano ad individui ipersensibili<sup>14</sup>: la distorsione dovrà riguardare fatti essenziali che caratterizzano la personalità di un certo individuo e non – ad esempio – fatti secondari nell’ambito di una ricostruzione biografica altrimenti accurata.

I principali contesti nei quali si è fatto ricorso alla figura della *false light* nell’esperienza statunitense sono la *fictionalization*, ossia la ricostruzione in chiave romanzata di fatti realmente accaduti (sia a fini artistici, sia in contesti *lato sensu* informativi o documentaristici)<sup>15</sup>, e la *appropriation*, ossia lo sfruttamento commerciale del nome o dell’immagine di una persona nota, senza il suo consenso (da questa fattispecie si è poi sviluppato il c.d. *right of*

*publicity*)<sup>16</sup>; vi è poi in generale il caso di servizi giornalistici che inseriscono elementi deliberatamente inventati nei resoconti di particolari vicende, per rendere la notizia più sensazionale<sup>17</sup>.

Nonostante la *false light* venga convenzionalmente ricondotta all'ambito della *privacy*, è evidente che l'interesse protetto è maggiormente assimilabile alla reputazione che non alla riservatezza (come ammette lo stesso Prosser 1964, p. 400); la falsa rappresentazione non deve però essere necessariamente diffamatoria, anche se spesso in realtà lo è, determinando in tali casi un concorso di doglianze (*libel* e *false light*). In ogni caso, la Corte Suprema, soprattutto nelle decisioni *Time v. Hill*, e *Cantrell v. Forest City Publishing Co.*, ha esteso ai casi di *false light* la disciplina (distillata dalla *Supreme Court* medesima<sup>18</sup>) della *law of defamation*, con tutti i suoi corollari: distinzione preliminare tra *public figures* e *private individuals*, responsabilità solo dolosa nel primo caso (*actual malice*, ossia: *knowledge of falsity*, o *reckless disregard for the truth*), anche colposa nel secondo, onere della prova (non solo della falsità degli addebiti ma anche dell'elemento soggettivo della controparte) rimesso all'attore che sia figura pubblica.

Si presenta qui la (discussa) impostazione ipergarantista della Corte Suprema, che muove dall'intento di limitare quanto più possibile l'esposizione degli editori a risarcimenti esemplari che potrebbero portare gli editori al fallimento, e quindi determinare la soppressione per via giudiziaria di una voce nel *marketplace of ideas*): posta la volontà di perseguire questo obiettivo, è evidente che la strada più facile per la Corte consiste nell'estensione analogica della disciplina della diffamazione a casi apparentemente simili. Il che ha anche vanificato i timori di quanti avevano previsto o paventato che un'espansione del *tort* di *false light* avrebbe permesso un sistematico aggiramento delle garanzie che la *law of defamation* attribuisce alla libertà di stampa<sup>19</sup>. Piuttosto, è accaduto l'esatto contrario: una significativa restrizione, proveniente dalla riformulazione cui la Corte Suprema ha sottoposto la *defamation law*, è stata poi applicata alla disciplina di un *tort* attinente alla (o comunque dalla dottrina ricondotto alla) *privacy*<sup>20</sup>.

È pure da segnalare in questo contesto che, fino al 1974, in quasi tutti gli stati della federazione esistevano norme che istituivano un *right of reply*, in certa misura analogo al diritto di rettifica dell'ordinamento italiano ed al *droit de réponse* dell'ordinamento francese. La Corte Suprema ha però giudicato incostituzionali simili *statutory rights*, sostenendo che avrebbero comportato una duplice compressione della libertà di espressione dell'editore (o comunque di chi organizza la testata giornalistica): per un verso, infatti, essa costringe il giornale a riportare fatti o opinioni che non necessariamente condivide, e che probabilmente non avrebbe altrimenti pubblicato; per altro verso, sottrae spazio ad altre notizie che l'editore avrebbe potuto collocare nello spazio destinato alla *reply*<sup>21</sup>.

L'impressione, in definitiva, è che in tali occasioni la Corte Suprema abbia perseguito una difesa ad oltranza non già della libertà di espressione, ma piuttosto della libertà di azione dei *mass media*: sembra invero difficile sostenere che uno strumento come il diritto di rettifica, che consente all'interessato di opporre il proprio punto di vista a quello del giornalista, abbia l'effetto di inibire il *free marketplace of ideas* ed il dibattito aperto sulle questioni di interesse pubblico, anziché di arricchirli.

### 3.4. Un approccio differente: l'analisi economica del diritto

**Bibliografia** Chiassoni 1992 – Arcuri e Pardolesi 2002

Per “analisi economica del diritto” si intende un movimento di pensiero (di ricerca giuridica, e di politica del diritto) che costituisce una delle principali correnti della cultura giuridica nordamericana del Novecento, con consistenti ramificazioni anche nel vecchio continente. In prima approssimazione<sup>22</sup>, è possibile distinguere una “vecchia analisi economica del diritto” (*old law and economics*) da una “nuova analisi economica del diritto” (*new law and economics*).

La prima accezione denota le ricerche svolte da giuristi ed economisti americani e sviluppatasi, sul finire del diciannovesimo secolo, sulla scorta della promulgazione nel sistema giuridico americano di alcune leggi destinate ad incidere sul governo dell'economia. Tali ricerche prendevano in considerazione quasi esclusivamente le problematiche giuridiche ed economiche collegate ai monopoli, alla concorrenza (lo *Sherman Act* statunitense in materia di antitrust è del 1890), e all'istituzione di autorità amministrative indipendenti dotate di funzioni regolatrici delle attività economiche (in primo luogo, la *Federal Trade Commission*). Queste ricerche sono comunque circoscritte ad alcuni giuristi ed economisti, e non si tratta ancora di un movimento di pensiero compatto e sistematico.

La seconda accezione si riferisce invece ad un movimento sviluppatosi negli Stati Uniti a partire grossomodo dagli anni sessanta del ventesimo secolo<sup>23</sup>, articolato in diversi indirizzi di ricerca, tra i quali i principali sono: l'analisi economica del diritto antitrust, l'analisi economica della responsabilità civile (in particolare per quanto concerne gli incidenti automobilistici e la responsabilità del produttore), l'analisi economica del diritto dei contratti e della proprietà, l'analisi economica degli istituti del diritto commerciale e finanziario, il tutto alla luce degli strumenti concettuali della microeconomia neoclassica e/o del cd. teorema di Coase (Chiassoni 1992, cap. V; Arcuri e Pardolesi 2002).

In questo panorama culturale prende poi avvio, agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, una vera e propria spinta imperialistica da parte della *law and economics*, animata soprattutto dalla prorompente personalità intellettuale di Richard Posner. Tale spinta imperialistica si muove in due direzioni: in primo luogo, i modi di ragionare peculiari dell'analisi economica del diritto si diffondono capillarmente nella cultura giuridica americana ed europea; in secondo luogo, il nuovo approccio si propone di estendere gli strumenti concettuali dell'analisi economica a tutto o quasi lo scibile giuridico, non accontentandosi di restare confinato ai soli istituti giuridici con dirette implicazioni economiche: proliferano così ricerche gius-economiche sul diritto di famiglia, sulla disciplina giuridica di alcuni reati, sulle procedure giudiziarie, sulla proprietà intellettuale, sulla disciplina dell'ambiente, e così via.

Sintetizzando brutalmente, il principio cardine della ricerca gius-economica consiste nell'assunto che le regole giuridiche devono perseguire (e, di fatto, in gran parte perseguono) una funzione di allocazione di beni e risorse in vista degli obiettivi dell'efficienza economica e della massimizzazione della ricchezza; pertanto, le attività di interpretazione e applicazione del diritto nonché quelle di creazione di regole giuridiche (nella misura in cui queste ultime siano distinguibili dalle precedenti, specialmente negli ordinamenti di *common law*) dovranno ispirarsi a tali direttive; da questo assunto di partenza discende poi una serie di metodologie e tecniche applicative, che non è necessario analizzare in dettaglio in questa sede.

La sintetica premessa appena svolta può servire a meglio comprendere il contributo dell'analisi economica del diritto nel panorama delle teorie dei diritti della personalità, contributo invero (quantitativamente) assai modesto, e accompagnato sovente dal sospetto di essere meramente provocatorio.

Infatti, per un verso, si è a lungo dubitato che in questa materia, concernente gli aspetti ideali o morali della persona, gli strumenti di indagine gius-economici potessero essere in alcun modo utili o adeguati. Per altro verso, a fronte delle tradizionali definizioni dei diritti della personalità come diritti innati, essenziali ecc., una analisi in termini gius-economici appare senza dubbio dissacrante; peraltro, è pur vero che le analisi svolte sono state di fatto animate da fini più o meno demistificatori, con l'intenzione di sovvertire modi di pensare ricevuti forieri di inefficienze economiche.

A ben vedere, è bene distinguere due possibili livelli di analisi gius-economica dei diritti della personalità: ad un primo livello si colloca l'analisi di profili che hanno una diretta incidenza di tipo economico, ossia che influiscono in via diretta e immediata sull'attività di determinati operatori economici (ad esempio: tutela della reputazione individuale contro i mass media); qui in realtà l'uso di concetti e strumenti economici non sembra meno adeguato che nello studio di altri settori del mercato (sempre che, beninteso, si accetti in partenza la validità dell'approccio gius-economico come specifica metodologia di indagine). Ad un secondo livello, invece, si situano i profili dei

diritti della personalità che non hanno una incidenza economica diretta, fatta salva la questione dei costi sociali (più o meno) indiretti che *qualsiasi* istituto giuridico è destinato a sortire (ad esempio: tutela della riservatezza contro le intercettazioni telefoniche illegali); qui i diritti della personalità sono considerati dai giuronomisti quasi come un banco di prova, un *test-case* per saggiare la validità degli strumenti economici in contesti diversi rispetto alle tradizionali problematiche del mercato (come, del resto, si è provato a fare ripetutamente: in merito al “mercato” delle adozioni e dei trapianti d’organo, all’aborto, alla pena di morte).

Nella duplice prospettiva ora delineata si inquadrano i pochi contributi esistenti di analisi economica dei diritti della personalità, che provengono quasi tutti da studiosi statunitensi<sup>24</sup>, e che adottano come principali oggetti di indagine: a) la *privacy* e i problemi ad essa connessi; b) la tutela della reputazione in rapporto alle attività dei mezzi di comunicazione di massa. Ciò ovviamente senza considerare le possibili ricadute, all’interno del campo dei diritti della personalità, di svariate problematiche giuridiche che possono essere affrontate da una prospettiva di analisi economica (a mero titolo di esempio: il problema dei *punitive damages*, il rapporto tra tutela inibitoria e tutela risarcitoria, l’incidenza su di una medesima materia della sanzione civile e di quella penale, oppure più in generale gli effetti di una certa regolamentazione del mercato dell’informazione).

#### **3.4.1. Analisi economica del diritto e *privacy***

***Bibliografia*** Posner 1978 - Posner 1979 - Hartmann e Renas 1985

La *privacy* ha iniziato ad attirare l’interesse dei giuronomisti grossomodo a partire dalla fine degli anni settanta del secolo scorso; in tale periodo troviamo alcuni pionieristici lavori di Richard Posner<sup>25</sup>, nonché un simposio dedicato a “The Law and Economics of Privacy” coordinato dal *Center for the Study of the Economics and the State* della *University of Chicago*, i cui atti sono stati poi pubblicati in un fascicolo monografico del *Journal of Legal Studies*<sup>26</sup>.

Per comodità limiterò l’analisi al lavoro di Posner, estremamente rappresentativo di questo orientamento (tanto da dare luogo ad un *Symposium*, ospitato dalla *Georgia Law Review*, specificamente dedicato ad una discussione delle idee di Posner in proposito)<sup>27</sup>. L’approccio di Posner presenta i seguenti tratti principali: in primo luogo, la *privacy* viene considerata non un bene o valore in sé, ma piuttosto un bene o valore intermedio, strumentale rispetto alla produzione di reddito, benessere o qualche altra utilità. In secondo luogo, secondo Posner la nozione corrente di *privacy* può essere rapportata ad almeno

quattro ordini di interessi: *seclusion*, *innovation*, *confidentiality of communication*, *concealment of personal facts*.

Sinteticamente, la *seclusion* è volontà di ridurre le relazioni sociali, il che da un punto di vista economico è segno di egoismo (Posner pp. 268-271): se le *market transactions* creano utilità per i terzi (il cd. surplus del consumatore), lo stesso può forse valere anche per le relazioni umane che stanno fuori dal mercato: chi si impegna in rapporti come l'amore e l'amicizia probabilmente dà o è disposto a dare anche più di quanto riceva, col risultato che chi si ritira dal mondo riduce il proprio contributo al benessere della società. Allo stesso modo si capisce come la *privacy* perda tale aura negativa laddove essa costituisca parte integrante di un lavoro intellettuale, ad esempio come segreto professionale, oppure ogniqualvolta sia necessaria a promuovere l'innovazione produttiva (Posner 1978, pp. 242-245); da quest'ultimo punto di vista, infatti, una volta che l'informazione è di pubblico dominio, essa perde in tutto o in parte il suo valore economico; pertanto, per incoraggiare la ricerca e l'innovazione è essenziale garantire all'inventore il segreto, oppure diritti di privativa. Inoltre, un certo grado di *seclusion* può essere (economicamente) giustificato al fine di garantire la segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza (Posner 1978, pp. 245-248); viceversa, ossia in un regime di liberalizzazione delle intercettazioni, il probabile effetto sarebbe non tanto quello di scoraggiare il diffondersi di notizie false, quanto quello di indurre ad affinare le tecniche di crittazione delle comunicazioni riservate, rendendo quindi più costoso controllare tali informazioni.

Infine, il problema del controllo da parte dell'individuo sulle informazioni che lo riguardano, che Posner definisce (provocatoriamente) *concealment of personal facts*, quali potrebbero essere delle attività criminali presenti o passate, o una condotta morale difforme dagli standard professati dallo stesso interessato (Posner 1978, pp. 232 ss.). L'interesse ad evitare la circolazione di notizie personali è strettamente connesso al desiderio di diffondere di sé un'immagine positiva, che permetta di instaurare relazioni sociali (rapporti di amicizia, legami affettivi, rapporti di lavoro) a condizioni favorevoli: l'individuo si "vende" sul mercato delle relazioni sociali allo stesso modo in cui un produttore vende i suoi prodotti, ed è portato quindi ad evidenziare le proprie qualità e ad occultare i difetti; d'altro canto, ed esattamente per gli stessi motivi, anche i terzi possono avere un interesse apprezzabile a conoscere informazioni personali sulle persone con cui vengono a contatto a vario titolo.

Ora, la domanda del giureeconomista è: quale regolamentazione giuridica di questo aspetto della *privacy* va nella direzione di una migliore efficienza allocativa? Una soluzione potrebbe consistere nel coprire tali informazioni con diritti di privativa, eventualmente cedibili a titolo oneroso, ma a ben vedere tale soluzione non sarebbe economicamente giustificata, in quanto a differenza dall'ipotesi della *innovation* il titolare dell'informazione normalmente non ha effettuato alcun investimento né ha sopportato alcun costo per essa: in difetto

di protezione la “produzione” di informazioni non verrebbe in alcun modo disincentivata (Posner 1978, p. 244). Inoltre, tale regime renderebbe eccessivamente costose e quindi antieconomiche alcune attività socialmente utili, quali ad esempio le rilevazioni statistiche.

Qualche breve osservazione. L’analisi di Posner ha degli inconfondibili tratti provocatori (come accennato sopra, il vero nocciolo del discorso sembra spesso la demistificazione della *privacy* come valore in sé degno di considerazione sociale e giuridica), e può apparire talvolta arida nei suoi continui paralleli tra relazioni personali e rapporti di mercato. Essa colpisce tuttavia per la sua accuratezza nel denervare le molteplici prospettive ed i molteplici interessi che si sovrappongono in questa materia, nonché per un insospettabile equilibrio nelle soluzioni proposte. Restano però, a mio giudizio, i seguenti limiti.

Innanzitutto, Posner sembra mettere tutte le informazioni personali sullo stesso piano, senza tenere in considerazione la rilevanza del contesto nel quale vengono utilizzate le informazioni, laddove è chiaro, invece, che occorre almeno distinguere:

a) le informazioni “neutre” dalle informazioni “delicate”: è quantomeno dubbio che si possano mettere sullo stesso piano dati personali quali, ad esempio, l’essersi diplomato in una certa scuola e l’essere affetto da una certa malattia (non a caso, questa distinzione è conosciuta dalla quasi totalità delle leggi recenti in materia di riservatezza);

b) le informazioni verso le quali i terzi possono avere un apprezzabile interesse dalle informazioni che vengono carpite e diffuse solo per morbosa curiosità: un datore di lavoro può avere un interesse apprezzabile a sapere se il candidato ad un certo posto di lavoro abbia appena finito di scontare una condanna perché ha commesso un certo tipo di reato, ma non a conoscerne i gusti sessuali o le opinioni politiche.

Tocchiamo così il problema del rapporto tra *privacy* e discriminazione, che Posner ha ben presente (Posner 1978, pp. 235-236): alcune persone possono voler tenere riservate certe informazioni (origini razziali, gusti sessuali, preferenze politiche) al fine di evitare pregiudizi e reazioni irrazionali da parte delle persone con cui vengono in contatto; la risposta di Posner è che anche tale forma di riservatezza è economicamente ingiustificata, perché in tal modo si ignorano i costi-opportunità (*opportunity costs*) derivanti dalle discriminazioni irrazionali: il datore di lavoro che rifiuta di assumere un ottimo lavoratore perché omosessuale farà una scelta (per lui) antieconomica, favorendo i datori di lavoro non bigotti; la morale è che alla fine il mercato trionferà, facendo giustizia dei pregiudizi infondati.

Il limite dell’analisi di Posner diventa tuttavia evidente ove si rifletta che, esattamente come il mercato dei rapporti economici, anche il «mercato dei rapporti sociali» è ben lungi dall’essere un mercato concorrenziale perfetto,

anzi ci sono buoni motivi per supporre che quest'ultimo sia guidato da canoni meno razionali rispetto al primo; e la correzione delle diseconomie e delle esternalità negative che alcuni concorrenti (nel nostro esempio, i datori di lavoro bigotti) scaricano su altri concorrenti, appartenenti a minoranze colpite da forme di stigmatizzazione sociale, può richiedere molto tempo ed ingenti costi (anche) sociali: si pensi solo alle numerose problematiche collegate alle azioni positive<sup>28</sup>. A fronte dell'intramontabilità di alcuni pregiudizi, la fiducia nelle virtù del mercato come dispensatore di giustizia correttiva sembra pertanto eccessiva, e ignora i costi (comunque li si voglia qualificare e quantificare) che vengono scaricati sulle possibili vittime della discriminazione e del pregiudizio: in tale quadro, proteggere la riservatezza di alcuni dati, quantomeno fino ad un certo livello o relativamente a certi contesti di utilizzo, è forse una soluzione economicamente più vantaggiosa.

Infine, una assunzione strisciante nel discorso di Posner è che il *gossip*, o comunque la circolazione delle informazioni personali, ha sovente una funzione economica positiva, in quanto rende possibile selezionare possibili relazioni fruttuose ed evitare possibili relazioni dannose; viceversa, chi tiene riservati certi fatti è spesso animato dalla volontà di manipolare il prossimo. Ora, anche qui non ci si deve fare sviare dall'analogia con il mercato perfetto, caratterizzato dalla perfetta informazione sulla qualità dei beni: in particolare, non dovrebbe perdersi di vista la circostanza che spesso tramite il pettegolezzo sono diffusi fatti non veri, o talvolta fatti veri ma decontestualizzati e deformati. Fino a che punto siamo disposti a scommettere che queste *market failures* si aggiusteranno da sé?

Anche se si condividessero le premesse dell'analisi di Posner, si dovrebbe quindi concludere che se è economicamente giustificata la circolazione di (riservate ma) vere, o quantomeno di alcune di tali notizie, è invece priva di giustificazione economica la circolazione di notizie false, cosa che accade nei casi di *false light*. In tali ultimi casi, infatti, la circolazione di notizie non crea alcun beneficio sociale, e anzi crea almeno una esternalità negativa, costringendo l'interessato a subire una pubblicità negativa non desiderata e ad addossarsi (almeno in parte) i costi relativi alla correzione della notizia non veritiera (Hartmann e Renas 1985).

E se questo è vero in generale per le notizie false, lo è *a fortiori* per le notizie false ed infamanti. Ma così siamo passati dalla tutela della *privacy* a quella della reputazione.

### **3.4.2. Analisi economica del diritto e tutela della reputazione**

**Bibliografia** Chiarloni 1995 - Hartmann e Renas 1984 - Epstein 1986 - Monateri 1990 - Pino 2001 - Zeno-Zencovich 1986

### *Legislazione* 2059 c.c. – 185 c.p.

L'altro profilo dei diritti della personalità oggetto di indagine da parte di alcuni giuristi è rappresentato dalla tutela della reputazione, specialmente in rapporto alle attività delle imprese di comunicazione di massa. A differenza dalla trattazione che Posner dedica alla *privacy*, qui non troviamo tentativi di ridefinizione finalizzati ad isolare le aree (economicamente) meritevoli di tutela; piuttosto, il tema di indagine consiste nel chiedersi quale livello di tutela per la reputazione sia compatibile con l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza; in altre parole, quali siano gli standard di responsabilità cui vincolare le imprese di comunicazione di massa per le loro attività lesive della reputazione individuale.

Nuovamente, le analisi più penetranti provengono da studiosi statunitensi<sup>29</sup>, e hanno avuto ad oggetto in particolare il regime istituito dalla sentenza *New York Times v. Sullivan* (1964), e sviluppatosi in seguito ad essa. Il compito è reso loro in un certo senso più facile in quanto, come a suo luogo abbiamo avuto modo di notare, tale sentenza sembra ispirarsi più o meno consciamente (anche) ad una logica di tipo economico nella distribuzione dei costi da sopportare in seguito alle attività dei mass media. Come si ricorderà, in base a tale regime si deve distinguere tra personaggi pubblici e comuni cittadini; i primi non possono ottenere ristoro contro le affermazioni diffamatorie propalate da mezzi di comunicazione di massa, a meno che essi non dimostrino che tali affermazioni sono state pubblicate con dolo o con trascurata noncuranza della loro falsità; se invece il diffamato è un comune cittadino si possono applicare i criteri dell'ordinaria diligenza, escludendo comunque che si possa mai pervenire ad una responsabilità oggettiva dell'impresa di comunicazione. Si tratta dunque di un sistema fortemente sbilanciato a favore delle imprese di comunicazione, quantomeno nei casi in cui sono coinvolte *public figures*.

Il primo passo dell'analisi economica del regime appena delineato consiste nel tratteggiare una analisi costi benefici delle possibili discipline della diffamazione; ad esempio, quali sarebbero le conseguenze se i pubblici funzionari non potessero *mai* agire per diffamazione (è un caso limite, ma simile in modo preoccupante a quello americano)? Si determinerebbe una esternalità negativa: il diffamatore svolge una attività il cui costo è quasi interamente addossato alla vittima (quasi: perché anche il diffamatore mette a rischio la propria reputazione e si espone a ritorsioni); il livello delle affermazioni false crescerà fino a quando il beneficio del singolo non raggiungerà l'equilibrio con il costo marginale (Epstein 1986, trad. it. p. 842). La conseguenza è che un sistema senza alcuna protezione per la reputazione è un sistema con troppa diffamazione, e troppa disinformazione.

Una qualsiasi disciplina della diffamazione deve tenere in considerazione, oltre quelli ricadenti sulla singola impresa tenuta ad esborsi risarcitori, almeno

due tipi di costi o effetti su scala sociale: a) essa condiziona il modo in cui certe persone si determinano a prendere parte al dibattito pubblico: chi investe somme consistenti nella propria reputazione sarà disincentivato a partecipare al dibattito pubblico se il prezzo da pagare è la perdita di tutto o parte del loro «capitale reputazionale»; b) il livello del dibattito pubblico non consiste semplicemente nella somma quantitativa delle affermazioni espresse, ma anche nella loro «qualità»: in assenza di protezione dalla diffamazione le affermazioni false aumenteranno, e la società diventerà sempre più diffidente circa le notizie in circolazione.

Utilizzando la metafora del «libero mercato delle idee», e considerando la reputazione individuale al pari di un diritto di proprietà privata, si arriva alla suggestiva conclusione che anche tale mercato ha bisogno di un livello di regolamentazione e protezione contro determinate attività lesive, perché viceversa si determinerebbe una condizione in cui ciascuno può essere liberamente espropriato della propria reputazione in vista dell'interesse sociale ad un «dibattito libero, vivo, e aperto» sulle questioni pubbliche; la situazione sarebbe economicamente inefficiente giacché si verificherebbe una diminuzione del valore delle risorse umane, a fronte della quale non sarebbe tuttavia previsto alcun indennizzo (Epstein 1986, trad. it. pp. 842, 844).

Quanto alla analisi economica della *New York Times rule*, il giudizio diffuso presso i giuristi è che essa è idonea a determinare inefficienze non solo per le vittime della diffamazione, ma anche per la società nel suo complesso nonché per le stesse imprese di comunicazione (la cui attività intendeva tutelare). In particolare:

a) dal punto di vista del (singolo) diffamato, abbassando la soglia di protezione tale disciplina impone a persone innocenti di sopportare i danni che possono essere loro inflitti da altri, anche quando ciò avvenga per colpa;

b) dal punto di vista delle (singole) imprese di comunicazione, tale disciplina ha avuto come conseguenza un sistematico aumento degli importi risarcitori, rispecchiando la regola secondo cui quanto più si riducono le possibilità di successo per l'attore, tanto più è probabile che aumenti il risarcimento eventualmente concesso; ciò ha inoltre comportato un aumento delle spese legali sostenute dalle parti in giudizio, aumento direttamente proporzionale alla incertezza ed imprevedibilità dell'esito della causa (gran parte dell'imprevedibilità deriva dalla circostanza che spetta all'attore l'onere di dimostrare il dolo della controparte, il che può risolversi in una vera e propria *probatio diabolica*);

c) dal punto di vista delle imprese di comunicazione nel loro complesso, l'abbassamento dei livelli di responsabilità determinato dalla *New York Times rule* induce ad impiegare un livello di diligenza sub-ottimale: invece di sopportare il costo X per evitare la produzione di danni, l'impresa preferirà impiegare la più contenuta somma <X per dimostrare che il danno è colposo e non doloso; in tal modo peraltro si favoriscono i produttori di qualità inferiore:

si evita che questi ultimi debbano sopportare dei costi aggiuntivi per adeguarsi a canoni di diligenza e quindi di responsabilità più esigenti, canoni che magari sono di già volontariamente (cioè per cosciente scelta editoriale) rispettati dalle testate di qualità più elevata,

d) dal punto di vista dei consumatori nel loro complesso, la disciplina è dannosa perché pone sullo stesso piano notizie vere e notizie false, sempre che per queste ultime non si dimostri che l'editore avesse tenuto una condotta gravemente negligente (Epstein 1986, trad. it. cit., pp. 856-857: «Che equivale a dire che un produttore può sfuggire alle conseguenze dei suoi beni affetti da vizi purché non si dimostri che intendeva danneggiare i suoi consumatori»);

e) dal punto di vista della società nel suo complesso, la disciplina è dannosa perché comporta un aumento delle spese per il funzionamento della giustizia (in quanto i processi per diffamazione diventano più lunghi e complessi), e perché non porta alcun contributo all'accertamento della verità.

A fronte di una simile condizione di inefficienza economica, i giuristi si sono cimentati nell'elaborazione di modelli giudicati più idonei, che ad esempio introducano aree di responsabilità oggettiva a carico delle imprese di comunicazione riguardo alle notizie e alle affermazioni di fatto, integrate da tetti massimi di risarcimento e da una scriminante assoluta per le opinioni (Epstein 1986, trad. it. pp. 858-861); oppure sistemi di responsabilità attenuata che, fissati certi standard di diligenza professionale, determinano il risarcimento in funzione della deviazione da quegli standard (Hartmann e Renas 1984, trad. it. pp. 355-356).

Passando ad un brevissimo esame della diffamazione nel sistema italiano, la prima caratteristica è che vige un doppio binario, determinato dal combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p.: responsabilità dolosa da una parte (che comporta la sanzione penale, e quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali), responsabilità colposa dall'altra (che comporta solo il risarcimento dei danni patrimoniali). Rispetto al sistema americano, vi sono poi delle altre differenze di rilievo da tenere in considerazione anche nella prospettiva dell'analisi economica: manca la distinzione tra *public figures* e persone private, l'onere della prova è distribuito in maniera diversa, le spese legali seguono la soccombenza.

Tuttavia, anche il sistema italiano presenta profili di inefficienza economica (Zeno-Zencovich 1986). In particolare:

a) quanto alla responsabilità colposa, essa porta al solo risarcimento dei danni patrimoniali, che sovente possono essere praticamente insussistenti;

b) quanto alla responsabilità dolosa, oltre a riproporsi le considerazioni già svolte a proposito del sistema americano, si deve notare che nell'ordinamento italiano le sanzioni risarcitorie non hanno funzione punitiva (come invece gli *exemplary damages* del diritto americano) ma solo restitutoria e/o ripristinatoria, che l'ammontare dei risarcimenti e delle pene pecuniarie

liquidati dalle corti italiane è straordinariamente basso, e che le spese legali seguono la soccombenza; il quadro complessivo legittima il sospetto che le imprese di informazione, anziché investire ingenti somme nel controllo approfondito delle fonti di informazione e nella riqualificazione professionale dei giornalisti, possano giudicare più conveniente la prospettiva di una eventuale condanna per diffamazione, peraltro incerta nella sua consistenza ed effettività.

In termini lievemente differenti, l'anomalia della situazione italiana può essere in parte riassunta nel modo seguente: da una lesione della reputazione possono conseguire tanto danni patrimoniali (spesso di non agevole dimostrazione), quanto danni non patrimoniali; ma questi ultimi possono essere risarciti solo se la condotta lesiva costituisce reato, il che richiede quantomeno l'accertamento del dolo del diffamante.

Il giudice a questo punto si trova ad un bivio: richiedere all'attore la prova – alternativamente - del dolo del convenuto, o del danno non patrimoniale patito (e possono ben essere entrambe delle prove diaboliche); oppure lasciare il danno lì dove è caduto. Si noti che questa situazione è del tutto analoga a quella in cui la condotta lesiva non è già di per sé riconducibile ad un fatto penalmente rilevante (il che accade, come vedremo anche *infra*, § 5.1., nel caso della lesione dell'identità personale). Per evitare di incorrere in quello che è probabilmente avvertito come un diniego di giustizia, la giurisprudenza è portata, non di rado, a ricondurre ad un criterio di patrimonialità lesioni di beni che sono in sostanza non patrimoniali (sul punto, Monateri 1990; Chiarloni 1995; Pino 2001).

Una analisi economica potrebbe suggerire pertanto (Zeno-Zencovich 1986, pp. 365-367):

a) di spostare decisamente l'intervento sanzionatorio sul piano civile, o comunque su quello delle sanzioni economiche, svincolando il risarcimento dei danni non patrimoniali dall'accertamento di una condotta penalmente rilevante, e al contempo escogitando criteri stabili per il calcolo del risarcimento;

b) di attribuire al risarcimento del danno non patrimoniale una funzione afflittiva (avendo cura però di non commisurare l'entità del risarcimento ai soli utili della pubblicazione della notizia diffamatoria, perché in tal modo si costringerebbe – di fatto - il diffamato ad accettare come compensazione la stessa somma che l'editore sarebbe stato disposto a pagare per ottenere il consenso dell'interessato alla pubblicazione; occorre tenere in considerazione, invece, anche ulteriori parametri, quale ad esempio il costo ipotizzato tramite cui il diffamato può eliminare gli effetti della notizia diffamatoria);

c) di applicare tali sanzioni non solo ai comportamenti dolosi ma anche a quelli colposi, imponendo in tal modo ai giornalisti il rispetto di criteri di diligenza concretamente accertabili.

#### 4. I contesti del diritto all'identità personale

##### *Bibliografia* Pino 2003a

Nei trent'anni trascorsi dal suo primo riconoscimento giurisprudenziale ad oggi, il diritto all'identità personale è stato protagonista di una autentica esplosione giurisprudenziale: la giurisprudenza di merito ha applicato la definizione distillata dalla Cassazione alle fattispecie più disparate nelle quali si riesca a ravvisare una deformazione della "immagine sociale" di una persona – o anche di un gruppo, di un partito politico, di un ordine professionale, di una società commerciale, e perfino delle contrade di Siena – da parte (principalmente) dei mezzi di comunicazione di massa.

La casistica è eterogenea e fantasiosa, talvolta ai limiti del grottesco: dall'impiego di sosia di persone note a fini pubblicitari, all'uso in fotoromanzi o a contorno di servizi (pseudo-)giornalistici di fotogrammi tratti da pellicole cinematografiche risalenti ad una fase ben caratterizzata, e ormai superata, della carriera di una artista, con conseguente "distorsione" della nuova immagine professionale dell'artista stessa (Pret. Roma 10.2.1988, *DInf*, 1998, 860; Pret. Roma 21.1.1989, *DInf*, 1989, 513); dalla rielaborazione "creativa" di vicende realmente accadute in documentari, film o serial televisivi (su cui vedi ampiamente *infra*, § 3.4), all'uso, al fine di promuovere un volume, di una frase estrapolata da una recensione che in realtà quel volume intendeva stroncare, in modo da indurre il recensore a lamentare la lesione della propria identità personale/professionale (Pret. Roma 3.10.1988, *DInf*, 1989, 181; Trib. Roma 9.6.1993, *DInf*, 1993, 972); dalla pubblicazione in un quotidiano di notizie false in merito al reddito di un professionista, che in tal modo vedeva sminuita la propria attività professionale (Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997, su cui vedi *infra*, § 4.1), alla errata attribuzione della qualifica di commercialista ad un avvocato coinvolto in disavventure giudiziarie, in modo da suscitare la sdegnata reazione dell'Ordine dei commercialisti contro la lesione della propria identità personale (Trib. Roma 28.2.2001, *DInf*, 2001, 464-470, su cui vedi *infra*, § 4.3). E, ovviamente, numerosi casi di lamentata lesione dell'"identità politica" di singoli individui, di gruppi, di partiti politici.

Nei prossimi paragrafi si cercherà di individuare alcuni tra i contesti più significativi in cui è stato sfruttato il paradigma del diritto all'identità personale.

##### 4.1. L'identità culturale-professionale

**Bibliografia** Ferri 1988 - Gambaro 1988 - Monateri 1998

Un primo filone in cui è stato applicato il diritto all'identità personale riguarda il campo del "patrimonio culturale" dell'individuo, vale a dire le idee generali, filosofiche, in una parola la *Weltanschauung* in cui una persona si riconosce.

Anzi, si potrebbe anche osservare che quello del patrimonio morale-culturale è, da un punto di vista cronologico, il primo contesto in cui è stata invocata in sede giudiziaria l'idea della tutela contro la "falsa luce", contro le indebite distorsioni operate da terzi: si pensi al noto caso delle fotografie dei due ragazzi, che avevano posato in costume campestre per l'opuscolo di una associazione di coltivatori diretti, successivamente utilizzate nella campagna per il referendum contro il divorzio (presumibilmente a testimonianza della solidità dei valori tradizionali), nonostante i due soggetti ritratti fossero in realtà favorevoli al divorzio, e peraltro nemmeno sposati (Pret. Roma 6.5.1974, *GI*, I, 2, 514).

Una distorsione del patrimonio culturale e professionale della persona era al centro del già menzionato "caso Veronesi" (Trib. Milano 19.6.80, *GI*, 1981, I, 2, 373; App. Milano 2.11.1982, *RCP*, 1983, 121-127; Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211), in cui, come si ricorderà, la pubblicità di una marca di sigarette aveva maliziosamente attribuito al noto oncologo una posizione favorevole al consumo di sigarette leggere, in tal modo distorcendo (nel contesto peraltro di un'attività considerata ai margini della libertà di espressione) il patrimonio di idee e di valori su cui il professionista aveva impostato la propria attività professionale.

In un caso successivo, un professionista aveva lamentato che, in un articolo giornalistico, gli era stato attribuito un reddito notevolmente inferiore al reddito che aveva effettivamente dichiarato; questa falsa notizia, a parere del professionista, sarebbe stata idonea ad ingenerare nel pubblico l'impressione che egli evadesse le tasse. Il Tribunale di Pescara, adito dal professionista, ha trovato questa tesi convincente, ritenendo che

attribuire ad un contribuente di aver denunciato un reddito che per la sua esiguità, in rapporto alla sua attività professionale, possa ingenerare nei lettori il dubbio che sia un evasore fiscale, quando risulti non veridico indica indiscutibilmente una lesione di quel particolare diritto della personalità che va sotto il nome di "diritto all'identità personale", e che si configura come il diritto di ogni individuo, in quanto tale, di non vedere travisata nella pubblica considerazione l'immagine della propria personalità, a prescindere dalla circostanza che il travisamento integri, o non, una offesa all'onore, attraverso l'attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche in realtà mai possedute (sulla

sussistenza del diritto di che trattasi, cfr. la remota sentenza della Cassazione n. 3199 del 7 ottobre 1960).

(Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997)

Questa statuizione comunque non sortì alcun effetto pratico, poiché il tribunale ritenne che, non essendosi verificato un reato, non fosse possibile risarcire i danni non patrimoniali, mentre per altro verso non risultava dimostrata la sussistenza di danni patrimoniali.

Lo schema della tutela dell'identità personale (declinata in senso culturale-professionale) si è prestato tuttavia ad alcuni abusi o, quantomeno, ad alcuni usi lievemente sospetti.

In una nota vicenda, ad esempio, è stato sostenuto che i giudizi, relativi al rapporto tra età e produzione scientifica, espressi da una commissione di concorso per professore universitario di prima fascia nei confronti di uno dei candidati, fossero lesivi dei diritti del candidato stesso, e in particolare della sua reputazione e dell'immagine (da intendersi quest'ultima espressione in senso traslato, come immagine sociale e professionale, e dunque identità personale): quei giudizi infatti avrebbero veicolato agli occhi del pubblico il messaggio erroneo che l'età del candidato sarebbe stata di ostacolo ad ulteriori riconoscimenti accademici. Il tribunale, pur non potendo annullare l'esito del concorso, ha riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno, rinviando ad altro giudizio per la quantificazione del risarcimento (Trib. Roma 20.3.1987, *DInf*, 1988, 416 ss.; per una convincente valutazione di questa pronuncia, cfr. Ferri 1988; Gambaro 1988, 316 ss.; Monateri 1998, 440-441). Nel giudizio di appello, tuttavia, è stata riconosciuta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario *in subjecta materia* (App. Roma 3.4.1989, *DInf*, 1989, 912).

In un altro caso, è stata giudicata lesiva dell'identità personale del dipendente – giornalista della Rai – l'avvenuta assegnazione ad incarichi non confacenti alla sua posizione professionale, a seguito della avvenuta "lottizzazione" delle posizioni di maggior prestigio (Cass. sez. lavoro 16.12.1992, n. 13299, *DInf*, 1993, 652 ss.).

#### 4.2. L'identità politica

**Legislazione** artt. 2 e 3 cost. – l. 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa), art. 8

L'identità politica è una sottoclasse della più generale identità culturale in cui l'individuo si riconosce, e riguarda in particolare l'insieme delle idee relative all'organizzazione ai compiti e ai limiti dello stato, alla distribuzione e alla gestione del potere nella comunità politica, e così via, apertamente professate sia nell'ambito di un'attività politica "professionale", sia nell'ambito di altre attività culturali o professionali.

Si tratta quindi, come è evidente, di una specificazione della più generale identità culturale (ossia, dell'identità personale come sintesi del patrimonio culturale dell'individuo) e, da un punto di vista concettuale, l'utilità di distinguere le due ipotesi sembra essere solo didascalica e descrittiva, venendo comunque in considerazione il medesimo bene giuridico. La tutela dell'identità politica, comunque, presenta profili estremamente delicati, in quanto in questo contesto (e fatti salvi i "casi facili" in cui è palese la malevola distorsione delle idee politiche effettuata in sede giornalistica o in sede di dibattito politico) si corre il rischio di demandare al giudice un complesso arbitraggio tra visioni politiche in conflitto, con evidenti ricadute sulla sfera della libertà di cronaca e di critica politica.

La tutela dell'identità politica è stata al centro dell'esplosione giurisprudenziale del diritto all'identità personale negli anni '80 del secolo scorso, specialmente in occasione della richiesta di provvedimenti cautelari da parte di personaggi politici che lamentano una rappresentazione distorta delle proprie idee e campagne politiche da parte di organi di informazione o avversari politici.

Consideriamo ad esempio le due ordinanze emesse da Pretura Roma in data 2 giugno 1980 (GC, 1981, I, 218-225). La presidente di un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati ricorre, in due separati giudizi, contro due quotidiani, lamentando una lesione dell'onore e della reputazione (suoi e del gruppo parlamentare) derivante da alcuni articoli giornalistici; in tali articoli, in particolare, si denunciava che il gruppo suddetto, in occasione di una procedura di autorizzazione a procedere, avrebbe tenuto un atteggiamento di collusione con un partito avversario consistente nel richiedere che la relativa votazione avvenisse a scrutinio segreto; ciò avrebbe determinato un ostacolo per la procedura, che quindi, secondo gli articoli "incriminati", era stata rinviata (ma quest'ultima circostanza era smentita dai resoconti parlamentari).

I due provvedimenti, pur con qualche piccola sfumatura, hanno una medesima *ratio decidendi*: quanto all'individuazione della situazione giuridica soggettiva lesa, il giudicante osserva come

possa essere ormai considerato acquisito dalla giurisprudenza, e sufficientemente elaborato dalla dottrina, l'orientamento secondo il quale il vigente ordinamento giuridico riconosce – nell'ambito della più generale e complessa categoria dei diritti della personalità – il diritto

all'identità personale, inteso come proiezione dell'immagine – *lato sensu* individuata – della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali.

(Pret. Roma 2.6.1980, *GC*, 1981, I, 218).

Il fondamento giuridico del nuovo diritto viene individuato ricorrendo ad una accezione ampia dei concetti di onore e reputazione, tale da ricomprendere la tutela contro le alterazioni della proiezione sociale della personalità. Lo scollamento rispetto alla nozione tradizionale di onore è evidente in un passaggio della motivazione dove si chiarisce che, pur non dovendosi ritenere disonorevole il comportamento attribuito al ricorrente (in quanto l'alternarsi delle alleanze parlamentari rientra nel legittimo gioco democratico), è lesiva dell'identità politica del parlamentare l'attribuzione non veritiera di un progetto di accordo con una forza politica contrapposta. Questa accezione estensiva, che intende l'onore non solo in una prospettiva individualistica ma anche in una dimensione politico-sociale, viene giustificata ancora una volta ricorrendo «al principio fondamentale contenuto nell'art. 2 cost.» ovvero, come si legge nel secondo provvedimento, al «combinato disposto degli artt. 2 e 3 cost.». La posizione giuridica soggettiva così individuata ha una portata assai ampia, che il giudicante ritiene non circoscrivibile alla specifica tutela apprestata dall'istituto della rettifica (art. 8 legge sulla stampa).

L'anno successivo (1981) il diritto all'identità personale conosce un autentico *exploit*, con ben sette ordinanze della Pretura di Roma, tutte emesse tra il 30 aprile e l'11 maggio (*FI*, 1981, I, 1737-1749). I provvedimenti originano da una serie di ricorsi presentati dal Partito radicale e dal Comitato promotore del referendum abrogativo di alcune norme della legge n. 194/1978, avverso una campagna condotta da una parte dell'opinione pubblica contraria al medesimo referendum; i ricorrenti rivolgono le loro doglianze contro volantini, opuscoli, servizi giornalistici e televisivi, nei quali la proposta referendaria sarebbe stata presentata in maniera distorta. Le ordinanze sono concordi nell'ammettere senza esitazioni l'esistenza nell'ordinamento giuridico italiano di un diritto all'identità personale e/o all'identità politica (pur non riconoscendone sussistente la lesione in tutte le ipotesi portate all'attenzione del giudice), e sembrano proseguire il discorso avviato con le ordinanze dell'anno precedente.

Pur con lievi sfumature differenti, tutte queste ordinanze assumono o presuppongono l'affermazione che

il soggetto (sia esso, indifferentemente, persona fisica, persona giuridica o entità associativa non personificata, ma rilevante per l'ordinamento), nella sua proiezione politica e sociale assume invero una peculiare

connotazione, una specifica identità ideologica, ponendosi come titolare di un patrimonio di idee, il quale va tutelato contro eventuali rappresentazioni difformi, suscettibili di stravolgere l'acquisita identità.

(Pret. Roma 30.4.1981, *FI*, I, 1737).

La marcia trionfale del diritto all'identità personale prosegue con Pret. Roma 12.11.1982 e Pret. Verona 21.12.1982 (entrambe in *GC*, 1983, I, 1008-1017). Nel 1981 era stato modificato l'art. 8 della legge sulla stampa (l. n. 47/1948), ampliando le ipotesi di applicabilità del diritto di rettifica, e (quantomeno nelle intenzioni del legislatore) precisandone le modalità applicative ed il rapporto con altre tecniche di tutela civile. Entrambe le ordinanze intervengono in fattispecie nelle quali i ricorrenti (che già avevano chiesto la rettifica di notizie inesatte riportate sulla stampa) lamentavano una pubblicazione inesatta e sostanzialmente inefficace della rettifica da parte dell'organo di stampa.

Secondo un ormai elaborato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Pret. Roma 6.5.1974, *FI*, 1974, I, 1806; Pret. Roma 2.6.1980, *FI*, 1980, I, 2047) il diritto all'identità personale va inteso come diritto della persona ad essere se stessa, 'non soltanto in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, bensì in relazione alla sua dimensione socio-politica', con la conseguenza che deve essere ritenuta lesiva di tale diritto la diffusione di qualsiasi notizia attributiva di qualcosa che non si è detto o fatto e, in quanto tale, idonea ad alterare l'immagine della persona quale si è definita nella dinamica dei rapporti politico-sociali. Tale diritto, rientrando nella più generale e complessa categoria dei diritti della personalità, è, in quanto tale, garantito e tutelato dall'art. 2 cost. Inoltre, la stessa norma costituzionale, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità, esprime il riconoscimento esplicito dei gruppi intermedi, tra l'individuo e lo Stato e, quindi, in particolare delle associazioni in genere. Movendo da tale premessa costituzionale, recenti pronunce di merito e talune affermazioni della Corte di Cassazione sulla scorta dell'elaborazione di una parte della dottrina, tendono a dare particolare rilievo alla tutela della espressione politica di soggetti o gruppi, ancorché non personificati, in quanto anch'essi considerati soggetti di diritto (ossia centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, i quali si diversificano dalle persone giuridiche solo per la particolarità della disciplina). [...]

Il nostro ordinamento non si limita ad un riconoscimento astratto del diritto all'identità personale, bensì appresta in concreto una serie di strumenti diretti a far cessare tutti quei fatti ed atti che alterino e/o

compromettano comunque la verità personale e la sua fedele rappresentazione. Tra questi strumenti rientra il diritto di rettifica.

(Pret. Verona 21.12.1982, *GC*, 1983, I, 1008-1017)

L'orientamento giurisprudenziale sul diritto all'identità personale, come fin qui delineatosi, viene confermato in numerose pronunce degli anni immediatamente successivi, allorché i giudizi instaurati in sede di urgenza arrivano alla fase di merito davanti ai tribunali (ad esempio, Trib. Roma 15.11.1983, *FI*, 1985, I, 281; Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687-1694; Trib. Roma 15.9.1984, *FI*, 1984, I, 2592 ss.; Trib. Roma 7.11.1984, *DInf*, 1985, 215-219; Trib. Roma 8.2.1985, *DA*, 1986, 329-335).

Più recentemente, la tutela dell'identità politica è stata applicata anche a protezione delle idee politiche di persone che non partecipano all'agone politico in maniera professionale, ma che comunque in ragione delle proprie attività hanno una visibilità ed una immagine politica ben riconoscibile.

In un caso, ad esempio, è stata ravvisata la violazione dell'identità politica di un sacerdote, noto all'opinione pubblica per il suo impegno sociale anche a favore degli immigrati, la cui immagine era stata abusivamente utilizzata dalla propaganda elettorale di un partito politico le cui posizioni non erano invece condivise dal sacerdote (Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 576-582). Correttamente il tribunale afferma che

la lesione risentita non è qualificabile come violazione dell'onore o del decoro del soggetto, poiché nulla di ciò si può rinvenire nel vedersi in qualche modo attribuita l'appartenenza a un movimento politico democraticamente portatore di idee e valori propri.

Vi è però lesione del diritto all'identità personale, diritto riconducibile all'art. 2 Cost. e individuato in giurisprudenza quale interesse giuridicamente meritevole di tutela a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, secondo le espressioni usate in occasione del primo approdo di questo principio in Cassazione (cfr. Cass. 22.6.1985, n, 3769).

(Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 579)

In un altro caso, infine, un giornale aveva pubblicato un'intervista ad un noto cantante, alterandone il contenuto non soltanto travisando le affermazioni effettivamente rese, ma addirittura attribuendogli una sorta di abiura o di presa di distanza rispetto al partito alle cui posizioni politiche egli era in realtà – e notoriamente – affine. Il tribunale, rilevato che non erano stati dimostrati danni

patrimoniali (gli unici risarcibili in assenza di reato), ha inibito l'ulteriore pubblicazione dell'intervista, e ha condannato la società editrice e il direttore del giornale a pubblicare il dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani (Trib. Roma 11.12.2002, *DIInf*, 2003, 149-158).

### 4.3. L'identità personale degli enti collettivi

**Legislazione** art. 2, 4 cost. - r. d. 21 giugno 1942 n. 929 (legge marchi, come modificata dal d. lg. 4 dicembre 1992, n. 480), art. 21 - d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 4, comma 1, lett. f) - 2601 c.c.

**Bibliografia** Costi 1964 - Bavetta 1970 - Cataudella 1972 - Barbera 1975 - Giacobbe 1981 - De Cupis 1982 - Macioce 1984 - Assanti 1985 - Lariccia 1986 - Zeno-Zencovich 1987 - Breccia 1988 - Gambaro 1988 - Santoro Passarelli 1989 - Rescigno 1990 - Clemente 1991 - Zeno-Zencovich 1995 - Finocchiaro 1997 - Resta 1997 - Basile 1999 - Ponzanelli 2000 - Savorani 2000 - Pino 2001 - Fusaro 2002 - Zoppini 2002 - Fici e Resta 2003

Esiste un corposo orientamento giurisprudenziale che tende all'allargamento della tutela della personalità morale degli enti, orientamento che, seppure disomogeneo, appare in via di consolidamento (e confortato da buona parte della dottrina). Tale orientamento si basa evidentemente sulla possibilità di estendere ad enti, diversi dalle persone fisiche, caratteristiche ed attributi (come l'integrità morale, l'identità personale, la riservatezza, ecc.) che l'ordinamento riconosce e tutela primariamente in capo alle persone fisiche.

In dottrina e giurisprudenza si è da tempo affermato che il presupposto di tale estensione non risiede necessariamente nel riconoscimento della personalità giuridica in capo ad un certo ente (riconoscimento che infatti rileva principalmente ai fini dell'autonomia patrimoniale perfetta), quanto piuttosto nella possibilità di individuare nel gruppo una soggettività separata da quella dei singoli componenti: in altre parole, nella sussistenza della soggettività giuridica (in tal senso ad es. già Costi 1964, 11, con riferimento al diritto al nome degli enti collettivi).

Dunque, il fondamento teorico-dogmatico del riconoscimento dei diritti della personalità a persone giuridiche ed enti non personificati, nell'assenza di precise disposizioni legislative, risiede nella convergenza di una duplice operazione concettuale: per un verso si ricorre ad un procedimento di analogia, in esito al quale istituti riguardanti originariamente solo le persone fisiche vengono considerati applicabili anche ad enti collettivi, comunque soggetti di diritto; per altro verso, e ciò in linea con una tendenza più generale, si sostiene

il superamento della *summa divisio* tra persone giuridiche ed enti collettivi non personificati, in nome della caratteristica unificatrice della soggettività giuridica: è stato notato infatti che

la storia degli ultimi decenni registra lo sforzo della nostra cultura giuridica di favorire l'aspirazione di tutti gli organismi associativi privati – molti dei quali sono sforniti di “personalità giuridica” – a godere della massima libertà possibile. E, in questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza prevalenti assegnano alle associazioni non riconosciute una loro soggettività giuridica, configurandole come “soggetti non personificati”.

(Basile 1999, 477; si veda altresì Ponzanelli 2000).

Più in dettaglio, l'estensione in via interpretativa dei diritti della personalità agli enti può essere – e di fatto è stata – realizzata in due modi, a seconda che si faccia ricorso (prevalentemente): *a)* alla *analogia legis*; *b)* alla *analogia iuris*.

*a)* in tal caso si procede individuando singole disposizioni che – non sembrando dettate in via esclusiva per le persone fisiche – possono essere estese anche ad enti diversi, specialmente se dotati di personalità giuridica; il risultato sarà un'estensione *selettiva* dei diritti della personalità agli enti, diritti che a loro volta verranno individuati solo in presenza di indizi normativi sufficientemente precisi, secondo il modo di procedere proprio della teoria c.d. “pluralistica” dei diritti della personalità (in tal senso ad es. Santoro Passarelli 1989, 50; De Cupis 1982, 45-46; Cataudella 1972, 1; Rescigno 1990, 6-7);

*b)* in tal caso si prendono come punto di riferimento non (solo) singole disposizioni legislative, ma i principi generali (o fondamentali) dell'ordinamento giuridico; la letteratura in proposito evidenzia che lo schema di ragionamento adottato (e costantemente reiterato, anche in forme più sintetiche, nelle motivazioni delle sentenze che si occupano di diritti della personalità di enti) è di solito del seguente tenore: 1) l'ordinamento giuridico tutela i diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 cost.); 2) gli enti diversi dalle persone fisiche sono “formazioni sociali”, e pertanto sono titolari di diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell'art. 2 cost.; 3) i diritti della personalità sono diritti fondamentali inviolabili; 4) gli enti sono titolari di diritti della personalità in base all'art. 2 cost. (in tal senso, ad es., Giacobbe 1981).

Questo secondo schema di ragionamento, che a ben vedere riposa su passaggi logici non proprio inattaccabili, e su una interpretazione dell'art. 2 cost. tendente ad enfatizzarne (ed anzi a privilegiarne) le venature pluralistiche e corporativistiche, si è rivelato comunque estremamente suggestivo in dottrina e giurisprudenza, legittimando una tutela ampia ed estensiva della personalità

morale degli enti; con particolare riferimento agli enti di tipo associativo, inoltre, il riferimento alla rilevanza costituzionale della tutela è stato rafforzato richiamando anche l'art. 18 cost. Il riferimento a questi principi costituzionali è stato quindi utilizzato per sottoporre ad interpretazione estensiva ed evolutiva le (poche) disposizioni legislative esistenti.

Per concludere sul punto, si può osservare che il riconoscimento dei diritti della personalità ad enti collettivi e soggetti esponenziali non presuppone il riconoscimento della personalità giuridica in capo a questi ultimi, ma solo la soggettività e l'organizzazione (e peraltro anche questi ultimi requisiti tendono talvolta a sfumarsi: si veda Cass. pen. sez. V., 16.1.1986, Simeoni, *DInf*, 1986, 458; Lariccia 1986).

Tuttavia, sarebbe sicuramente opportuno distinguere innanzitutto tra enti perseguenti scopo di lucro ed enti dotati di finalità morali (per un accenno in tal senso v. già Barbera 1975, 118-120; nonché Zeno-Zencovich 1995, 440), e conseguentemente graduare l'intensità (e le tecniche) della tutela: per i primi, infatti, viene in considerazione in maniera pressoché esclusiva lo svolgimento di libertà economiche, e beni della personalità come il nome, l'identità personale, e la reputazione assumono anch'essi una diretta rilevanza economica, al punto da diventare beni distinti quali il marchio, l'avviamento, e il credito (sul punto, Savorani 2000, 187). Per i secondi invece entrano in gioco finalità differenti, ricollegabili *lato sensu* allo sviluppo della personalità dei partecipanti; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, non potrà riconoscersi ai diritti della personalità degli enti la stessa valenza gerarchica dei diritti della personalità dei singoli, in quanto si tratterà pur sempre di una tutela che solo mediatamente e strumentalmente è rivolta a beni aventi rilevanza costituzionale: l'ente, in altre parole, agisce perseguendo fini suoi propri, e della tutela accordata all'ente i singoli partecipanti beneficiano solo in via indiretta.

Passando alla casistica, è agevole notare che le più frequenti aggressioni a beni della personalità di enti si appuntano sulla reputazione, e sull'identità personale, e di ciò ci occuperemo più in dettaglio tra breve; merita menzionare comunque che non mancano altresì controversie in tema di diritto al nome, le quali traggono sovente origine dalla scissione di enti associativi quali gruppi musicali e partiti politici (ad es. Trib. Milano 28.1.1993, *AIDA*, 1994, 225; Pret. Roma 26.10.1990, *DInf*, 1991, 166; Trib. Roma 24.1.1994, *DInf*, 1994, 725; Trib. Napoli 6.6.1995, *FI*, 1996, I, 2199; Trib. Velletri 14.7.1994, *DInf*, 1994, 757; Trib. Napoli 2.12. 1996, *DInf*, 1997, 345; Trib. Roma 26.4.1991, *DInf*, 1991, 868; Trib. Roma 21.3.1995, *FI*, 1995, I, 2562; in dottrina, Macioce 1984; Breccia 1988, 389-393; Resta 1997; Clemente 1991).

Circa il preteso "diritto all'immagine" degli enti – formula talvolta usata in dottrina – occorre tuttavia precisare che tale espressione si rivela fuorviante, in quanto essa è riferibile:

a) al diritto dell'ente sui propri segni distintivi, simboli, emblemi ecc. (i quali però possono essere oggetto di disciplina giuridica distinta, quale quella dei marchi);

b) all'immagine sociale, politica, e ideologica dell'ente (e allora sarà più appropriato parlare non di "immagine" ma di "identità personale" dell'ente stesso, di cui si dirà *infra*);

c) all'immagine dell'insieme delle persone fisiche componenti il gruppo, ad es. una squadra di calcio o un gruppo musicale, ma in tal caso si tratterà semplicemente del diritto all'immagine dei singoli componenti, fatti salvi particolari patti interni al gruppo stesso, e fatti salvi altresì i diritti di sfruttamento del *merchandising* (in giurisprudenza, per la tesi che esclude la titolarità del diritto all'immagine da parte di enti collettivi, cfr. Cass. civ. sez. I, 21.10.1988, n. 5716, *FI*, 1990, I, 975; Cass. civ. sez. I, 2.5.1991, n. 4785, *FI*, 1992, I, 831).

Non si dimentichi inoltre che precisi ed espliciti indizi di rilevanza normativa dei diritti della personalità degli enti collettivi sono rinvenibili nella legislazione più recente: in tal senso si registrano per un verso l'art. 21, co. 3, del r. d. n. 929/1942 (legge marchi, come modificata dal d. lg. n. 480/1992), che sembra suggellare il riconoscimento del diritto al nome ed all'immagine di enti e associazioni non aventi finalità economiche (ma fuor di metafora si tratta della regolamentazione giuridica di una realtà che può presentare rilevanti profili economico-patrimoniali); per altro verso l'art. 1, co. 1, lett. f), della l. n. 675/1996 (v. adesso l'art. 4, comma 1, lett. f), del Codice in materia di protezione dei dati personali) che estende agli enti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, i diritti in materia di trattamento dei dati personali (Fici e Resta 2003).

Quanto al diritto alla reputazione degli enti, superato un indirizzo risalente che ne negava la configurabilità, dottrina e giurisprudenza ammettono oggi che anche gli enti collettivi (personificati o meno) siano portatori di un interesse giuridicamente rilevante all'integrità della propria immagine sociale e della propria credibilità (si veda ad es. l'ampio studio di Assanti 1985; in giurisprudenza, Cass. pen. sez. V, 16.1.1986, cit.; Cass. pen. sez. V, 24.11.1987, Scalfari, *CassPen*, 1989, 583; Cass. pen. sez. V, 30.1.1998, n. 4982, *NGCC*, 1999, I, 790; Cass. pen. sez. III, 7.10.1998, n. 12744, *DFP*, 1999, 82; Cass. civ. sez. III, 3.3.2000, n. 2367, *DannoResp*, 2000, 490; di particolare rilievo per lo sviluppo di questo orientamento è stata la giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all'integrità della reputazione dello stato; si veda in particolare il "caso Lockheed": Trib. Roma 10.6.1986, *NGCC*, 1987, I, p. 45; App. Roma 26.9.1988, inedita; Cass. 10.7.1991, n. 7642, *GC*, 1991, I, p. 1955; con riferimento alla reputazione di uno stato estero, Cass. civ. sez. I, 5.12.1992, n. 12951, *CG*, 1993, 584).

Si noti tuttavia che, sebbene sia frequente a questo proposito l'uso promiscuo delle nozioni di onore e reputazione, la prima nozione non appare

correttamente riferibile ad un soggetto diverso dalla persona fisica, quantomeno se definita nei termini (soggettivi, psicologici) del sentimento che ciascun soggetto abbia della propria dignità personale: in tal caso l'“onore” dell'ente non sarà alcunché di distinto dall'onore individuale dei singoli partecipanti (in tal senso De Cupis, 1982, 257; Zeno-Zencovich 1987, 49; in giurisprudenza, Trib. Roma 19.1.1984, *RIDPP*, 1986, 308).

Una casistica in via di consolidamento si può rinvenire, infine, in materia di reputazione del partito politico, specialmente a fronte dell'esercizio del diritto di satira; si ammette in tali casi che l'atto lesivo possa anche essere “plurioffensivo”, se idoneo per le sue modalità ad incidere allo stesso tempo sulla reputazione del partito politico e su quella di singoli membri (cfr. Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687; Trib. Roma 26.6.1993, *DInf*, 1993, 985).

Anche del diritto all'identità personale si è predicata la riferibilità a persone giuridiche ed enti collettivi non personificati (Pino 2001; Fusaro 2002; Zoppini 2002).

La riferibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche non ha creato particolari perplessità in dottrina: già Bavetta, che nel 1970 aveva anticipato molte delle tematiche del dibattito sul diritto all'identità personale sviluppatosi nel decennio successivo, parlava di un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, estensibile (sebbene con formula dubitativa) anche agli enti non dotati di personalità giuridica (Bavetta 1970, 953). In seguito, anche sotto la spinta di una sempre crescente produzione giurisprudenziale, sia cautelare che di merito, in tema di identità di partiti politici ed altri soggetti non dotati di personalità giuridica (ad es. comitati promotori di referendum), si è definitivamente consolidata la tesi che anche enti non personificati sono titolari del diritto all'identità personale.

Invero, a fronte della definizione sopra offerta, ed ammessa in linea generale la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, non sembrano esservi seri ostacoli concettuali a riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche ed enti non personificati. È evidente infatti che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno culturale, e quant'altro. Anzi, nel caso di un ente “morale” o esponenziale, che persegue statutariamente determinate finalità, potrebbe addirittura risultare più agevole che per una persona fisica l'accertamento di quella «sostanza piuttosto pericolosa» (così si esprime Gambaro 1988, 301) che è la “verità personale”, il cui travisamento può mettere in moto tecniche di tutela, a seconda dei casi, inibitorie o risarcitorie.

Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto – nuovamente – con la già citata sentenza della Corte di Cassazione sul “caso Veronesi” (Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211): in quella sede, il Supremo Collegio ha infatti avuto modo di precisare che il diritto all'identità

personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche e agli enti non personificati.

Una recente, e piuttosto nota, controversia in tema di diritto all'identità personale di enti collettivi ha visto protagonista una Contrada di Siena (Trib. Milano 9.11.1992, *GI*, 1993, I, 2, 747): a fronte di un servizio pubblicitario che, tramite un fotomontaggio, raffigurava una scena del Palio di Siena debitamente manipolata al fine di pubblicizzare un prodotto, la Contrada interessata lamentava la possibile distorsione del proprio patrimonio storico e culturale, derivante dall'indebito accostamento dei propri stemmi ad un'iniziativa commerciale mai supportata. Si tratta pertanto, nonostante la peculiarità del caso concreto, di una ordinaria violazione dell'identità personale di una persona giuridica, attuata tramite uso indebito di segni distintivi.

Come accennato, una casistica alquanto nutrita si è sviluppata in tema di diritto all'identità personale di partiti politici, nonché di altri gruppi e soggetti collettivi comunque portatori di un progetto politico-ideologico (cfr. Pret. Roma 2.6.1980, *FI*, 1980, I, 2046; Pret. Roma 11.5.1981, *FI*, 1981, I, 1738; Pret. Verona 21.12.1982, *GC*, 1983, I, 1008; Pret. Roma 16.6.1989, *DInf*, 1990, 199; Pret. Roma 23.3.1990, *DInf*, 1990, 601; Trib. Roma 15.9.1984, *GI*, 1986, I, 2, 489; Trib. Roma 26.4.1991, *DInf*, 1991, 868; Trib. Roma 13 aprile 1995, *DInf*).

In linea di massima, viene riscontrata una lesione del diritto all'identità personale (ovvero, come anche si dice, all'identità politica) del partito politico ogniqualvolta il patrimonio ideologico di un partito o gruppo sia stato deliberatamente travisato (nell'ambito di un'attività di informazione, ma eventualmente anche nel contesto della dialettica politica, per es. in occasione di campagne elettorali) tramite l'attribuzione di programmi, comportamenti, o posizioni, difformi rispetto al patrimonio ideologico di quel partito o gruppo, e, beninteso, non rispondenti a verità. È di tutta evidenza la delicatezza della valutazione che in tali casi è demandata al giudice, valutazione che implica una distinzione quasi chirurgica e spesso artificiosa tra fatti ed opinioni, e soprattutto, in relazione ai medesimi fatti, tra interpretazioni "corrette" da una parte, e manipolazioni malevole (intenzionalmente o anche solo colposamente) dall'altra.

Tuttavia, l'esame della giurisprudenza in materia di identità dei partiti politici rivela anche un profilo diverso ed ulteriore rispetto a quello appena considerato: in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il contenuto del diritto all'identità politica consista non solo nell'interesse del partito a non vedersi travisato il proprio patrimonio ideologico, ma altresì nell'interesse a che i propri elettori non vengano "stornati" a causa di

qualsiasi comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, diffusione di messaggi equivoci e fuorvianti) [che] ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato

(Pret. Roma 23.3.1990, *DIInf*, 1990, 601; cfr. anche Trib. Roma 26.4.1991, *DIInf*, 1991, 868).

Si avrebbe pertanto violazione dell'identità politica anche in presenza di atti di "concorrenza sleale" tendenti a (o comunque aventi l'effetto di) sviare l'elettorato di una formazione politica a vantaggio di un'altra, magari di più recente formazione. Analoga soluzione potrebbe prospettarsi anche nei rapporti tra sindacati, o tra confessioni religiose (Finocchiaro 1997, 204). Con il che il diritto all'identità personale sembrerebbe trasformarsi da diritto all'integrità del proprio patrimonio ideologico-culturale, a diritto all'integrità (quantitativa) del proprio elettorato o comunque del proprio seguito (integrità rilevabile solo in via presuntiva, ovviamente).

A fronte di questa non del tutto improbabile deriva della nozione di identità personale, che in sede di oneri probatori comporterebbe implicazioni davvero diaboliche, meglio sarebbe, forse, abbandonare lo schema del diritto all'identità personale in questi contesti, e rivolgersi esclusivamente alla già menzionata nuova disciplina sui marchi.

La tutelabilità del diritto all'identità personale è stata rivendicata anche a favore di soggetti collettivi esponenziali di categorie professionali. Anche questa ulteriore estensione analogica della titolarità del diritto non può essere considerata illegittima; tuttavia essa mette in risalto, in maniera forse più chiara rispetto al caso dei partiti politici, la china assai scivolosa che si corre il rischio di percorrere per questa strada, se non è accompagnata da una rigorosa definizione del bene che si intende tutelare.

Per spiegare meglio questo punto, prendiamo in considerazione una recente pronunzia, che ha affermato che

in generale, risulta acquisito dalla giurisprudenza il principio secondo cui la garanzia dei diritti del singolo riconosciuti come inviolabili dall'art. 2 della Costituzione si estende anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, con la conseguenza che gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di gruppi o comunità sociali, caratterizzati per la loro identità politica, territoriale, religiosa, culturale, ecc. ecc. sono legittimati ad agire per ottenerne tutela in via risarcitoria

(Trib. Roma 28.2.2001, *DIInf*, 2001, 464-470).

La *ratio decidendi* può essere riassunta nei seguenti passaggi principali: *a*) l'attività professionale e lavorativa di un soggetto rientra certamente nella nozione di identità personale, ed è dotata anche di particolare rilievo costituzionale (artt. 4 e 2 cost.); *b*) ne segue che il soggetto ha diritto a

controllare quelle informazioni che concorrono a definire l'identità dell'intera categoria professionale, e di riflesso quella dei singoli professionisti; *c*) l'ordine professionale, rappresentativo degli esercenti una certa professione, è "formazione sociale" ex art. 2 cost., ed è pertanto titolare dei diritti inviolabili riconosciuti dallo stesso art. 2; *d*) tra tali diritti inviolabili rientra il diritto all'identità personale; *e*) *ergo*, a fronte di una lesione di tale diritto, l'ente è legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

Ciò che in questa sentenza può essere considerato rivelatore di una tendenza ad espandere eccessivamente lo schema concettuale del diritto all'identità personale riguarda proprio la questione della titolarità della posizione giuridica lesa (dell'ente, dei singoli consociati, della categoria nel suo complesso?). Sembra di capire, infatti, che l'ente non agisca a tutela della *propria* identità personale, identità che infatti non pare intaccata dalla diffusione di quella particolare notizia non veritiera, ma a tutela dell'identità personale (*sub specie* di identità professionale) degli appartenenti alla categoria professionale; il che potrebbe lontanamente evocare il diritto dell'ordine professionale di agire per la repressione di atti di concorrenza sleale che pregiudichino gli interessi dell'intera categoria professionale, ex art. 2601 c.c.

In altri termini, non è dubbio che un ordine professionale, in quanto persona giuridica di diritto pubblico a carattere associativo, sia titolare di un proprio diritto all'identità personale; ciò che occorrerebbe verificare è però se tale diritto comprenda altresì il diritto all'identità personale ("diffuso", per così dire) dell'intera categoria professionale, ossia (non solo dell'ente ma) di un insieme indistinto di individui che esercitano la medesima professione; il che però a nostro avviso non segue direttamente e semplicemente dall'esistenza di un ordine professionale istituito per legge (quale «indice normativo di riconoscibilità dell'esistenza di un gruppo», come si legge in motivazione), quanto piuttosto dovrebbe essere oggetto di espressa attribuzione legislativa a favore dell'ente stesso.

A voler generalizzare questo modo di ragionare, si dovrebbe arrivare alla conclusione (paradossale, inquietante) che il partito politico è legittimato a difendere non solo l'integrità della rappresentazione pubblica della *propria* condotta politico-culturale, ma anche l'integrità *dell'idea politica in sé*, ad esempio contro soggetti non appartenenti all'organizzazione che affermino di essere portatori della vera ortodossia.

Il che è francamente pretendere troppo, non tanto dal diritto all'identità personale, ma soprattutto dai giudici.

#### **4.4. Problemi di conflitto con la libertà di espressione**

Una rilevazione della giurisprudenza civile in tema di diritto all'identità personale evidenzia peraltro che i criteri del bilanciamento sono destinati a variare (o ad essere variamente graduati) a seconda della specifica modalità di espressione che viene in considerazione come fatto lesivo dell'identità personale.

A tale proposito si possono infatti distinguere almeno quattro principali situazioni-tipo di conflitto, alle quali si associano specifici criteri di bilanciamento tra i diritti in conflitto:

- 1) conflitto tra identità personale e diritto di cronaca;
- 2) conflitto tra identità personale e diritto di critica;
- 3) conflitto tra identità personale e diritto di satira;
- 4) conflitto tra identità personale e diritto di (ri)elaborazione artistica.

In questa sede, e in vista dello scopo di questo saggio (verificare la consistenza del diritto all'identità personale alla luce della normativa a protezione dei dati personali), ci limiteremo a prendere in considerazione solo la prima situazione-tipo di conflitto (il conflitto tra identità personale e diritto di cronaca): l'unica, che a quanto consta, si è finora presentata nelle controversie in cui si è fatto riferimento a problematiche di trattamento di dati personali (e in cui, beninteso, il presunto illecito era riconducibile all'espressione del pensiero)<sup>30</sup>.

#### **4.4.1. In particolare: identità personale e diritto di cronaca**

Il conflitto tra identità personale e diritto di cronaca si pone, banalmente, allorché un servizio giornalistico, esponendo determinati fatti, li travisi o manipoli in modo da determinare un'alterazione della personalità dei soggetti coinvolti negli eventi riportati. A tale proposito la giurisprudenza, sin dalle prime pronunce degli anni '80 del secolo scorso, si è costantemente richiamata al "principio di verità": l'attività giornalistica è priva di garanzia costituzionale, e quindi idonea a cagionare un danno ingiusto, quando si risolve in una oggettiva alterazione della verità delle opinioni o dei fatti attribuiti ad una certa persona.

Il criterio di verità viene talvolta (raramente) "aggravato" fino a richiedere che la distorsione coinvolga la globalità e la essenzialità della personalità individuale (cfr. ad es. Tribunale Roma 19.9.1984, *DInf*, 1985, 677-680). Dietro questo affinamento del criterio di verità si scorge un'opzione di politica del diritto volta evidentemente a limitare la sfera di tutela del diritto all'identità personale, diversamente a quanto accade ad esempio rispetto alla reputazione, che può essere tutelata anche a fronte di addebiti infamanti che

non investano l'intera personalità del diffamato (ad esempio, la reputazione professionale). Più in generale, “giocando” sull'ampiezza delle inesattezze o falsità considerate tollerabili (perché marginali, perché non idonee a porre l'interessato in falsa luce), il giudice decide di volta in volta l'ampiezza della sfera di tutela del diritto all'identità personale. Di volta in volta, si badi bene: non vi è modo, infatti, di predeterminare in anticipo che grado di inesattezza o falsità sarà considerato tollerabile.

Talune pronunce indicano anche una distinzione tra “offerta” della notizia e “commento” della stessa, distinzione in base alla quale si è ritenuto di poter sottoporre a sindacato di veridicità soltanto l'esposizione dei fatti operata da parte del giornalista (o comunque da parte di chi intenda informare la collettività anche al di fuori di un contesto strettamente giornalistico), e non il commento (Pretura Roma 2.6.1980, *GC*, 1981, I, 218-225).

Il principio di verità come criterio di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'identità personale implica che la tutela può riferirsi solo all'identità che risulta da opinioni e comportamenti effettivamente estrinsecati nella realtà sociale, e non dall'autostima che ciascuno ha di sé stesso, ossia dalle idiosincrasie individuali; pertanto l'identità personale

deve essere verificata e definita con riscontri obiettivi, in relazione a posizioni accertabili ed emergenti dell'individuo nella società, con esclusione di tutela di idee e convinzioni o patrimoni culturali che rimangono nella sfera intima del soggetto, che il soggetto ritiene ma non ha manifestato

(Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687-1694).

Il criterio di verità è considerato violato non solo nelle ipotesi di diretta attribuzione ad altri della paternità di un fatto oggettivamente non vero, ma anche, ad esempio, nel caso di “mezze verità”, di accostamenti suggestionanti (Trib. Roma 14.7.1989, *DInf*, 1989, 952-957) e di omissione di elementi rilevanti nella rappresentazione della personalità altrui (ove, beninteso, tale omissione si risolva in un complessivo travisamento della personalità stessa), e anche nella rappresentazione di fatti in sé veri, ma decontestualizzati e “montati” in modo da indurre il destinatario dell'informazione ad attribuire loro un significato diverso da quello originario.

Il criterio di verità, come è noto, opera anche in altre tipologie di conflitto tra diritto di cronaca e diritti della personalità (ad esempio, nel conflitto reputazione - diritto di cronaca) e, insieme agli ulteriori criteri dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (in relazione alla sua attualità e utilità sociale), e della “continenza formale” (in relazione alla esposizione civile della notizia), dà forma al c.d. “decalogo del buon

giornalista” disegnato dalla Cassazione circa venti anni fa (Cass. civ. sez. I, 18.10.1984, n. 5259, *FI*, 1984, I, 2711-2721).

Recentemente, questi tre criteri sono stati ritenuti applicabili, dalla stessa Corte di Cassazione, anche al conflitto tra identità personale e diritto di cronaca:

un tale bilanciamento degli opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto all'identità personale ove ricorra la triplice condizione: *a)* della utilità sociale della notizia; *b)* della verità dei fatti divulgati; *c)* della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (cfr. già Cass. 1984 n. 5259).

(Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *FI*, 1996, I, 1253-1262).

Sembra evidente che la valenza distorsiva dell'identità personale debba essere valutata in riferimento alla complessiva impostazione del “pezzo” giornalistico incriminato, anche in riferimento al titolo e ad eventuali immagini di accompagnamento. Peraltro, sulla necessità di una analisi “contestualizzata” delle parole impiegate ad es. in addebiti diffamatori, si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione, che recentemente (Cass. civ. sez. III, 6.4.2001, n. 5146, *Danno e resp.*, 2001, 693) ha affermato che l'evento lesivo della reputazione può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase considerata, anche perché il contesto, in cui la frase è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo.

È plausibile d'altronde che una valutazione “decontestualizzante” degli addebiti diffamatori, se coerentemente applicata, porterebbe in concreto a frustrare l'applicazione dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca (in senso ampio) e tutela della personalità a suo tempo fissati nella già citata sentenza sul “decalogo del giornalista”, quantomeno con riferimento alle delicate categorie della continenza (si pensi alle ipotesi di “sottintesi sapienti”, “accostamenti allusivi”, “insinuazioni”, e simili), e della verità putativa: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la valutazione della diffamatorietà (o, nel caso di diritto all'identità personale, del travisamento) non può prescindere da una analisi del discorso complessivo (articolo giornalistico, servizio televisivo, rielaborazione creativa di fatti realmente accaduti) ritenuto lesivo della reputazione e/o dell'identità personale.

Il ricorso pedissequo alla triade elaborata in materia di tutela della reputazione, tuttavia, può suscitare alcune perplessità. Occorre infatti osservare che nel contesto della tutela della reputazione i tre criteri operano “a cascata”

(sebbene vengano di solito menzionati cumulativamente): infatti, l'interesse pubblico – ed eventualmente in ultima istanza la continenza formale – viene in gioco solo *dopo* che sia stata verificata la verità dei fatti riportati, mentre se ne viene accertata la falsità non è necessario procedere oltre: il bilanciamento si risolve a favore del diffamato.

Se è così, appare allora del tutto superfluo il richiamo all'interesse pubblico in questo contesto: considerata la definizione di identità personale consolidatasi in giurisprudenza, infatti, non è affatto chiaro quale rilievo possa avere, una volta che si sia accertato che la notizia era vera, un'ulteriore valutazione dell'interesse pubblico della notizia ai fini del bilanciamento.

Il criterio decisivo (ed anzi l'unico) sembra allora essere quello della verità: mentre la propalazione di un fatto “oggettivamente” vero può senz'altro ledere la reputazione personale ed eventualmente anche la riservatezza (l'esempio paradigmatico è quello della notizia che attribuisce a taluno la partecipazione a fatti criminosi), e pertanto è necessario contemperare questo criterio con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e con la forma civile dell'esposizione, nel caso dell'identità personale la violazione deriva esclusivamente dall'attribuzione di opinioni o fatti falsi: una volta rilevata la verità delle opinioni o dei fatti attribuiti, non vi è alcun motivo di indagare sull'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti; in altre parole, non ha senso valutare la sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti o opinioni, in quanto non si tratta di fatti o opinioni che l'interessato intendeva mantenere riservati, e la loro diffusione non determina pertanto alcuna lesione del bene-identità personale.

## 5. Identità personale e trattamento di dati personali

**Legislazione** Direttiva 95/46/CE - l. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 29 - d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 4, 11, 15, 145 – 2050 c.c.

**Bibliografia** Palmieri 2003 - Palmieri e Pardolesi 2000 - Palmieri e Pardolesi 2001

Abbiamo già avuto modo di osservare che la tutela dell'identità personale è espressamente indicata tra le finalità della normativa a protezione dei dati personali che, ispirata dalla Direttiva 95/46/CE, ha fatto il suo ingresso in Italia con la l. n. 675/1996, successivamente sottoposta a numerose modifiche, e ora confluita nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

La tutela dell'identità personale è stata al centro di una nota decisione del Garante per la protezione dei dati personali, resa a seguito di un ricorso: la seconda moglie (di un uomo defunto al tempo della controversia) aveva lamentato che la prima moglie proseguiva indebitamente nell'uso del cognome di prime nozze (tale fattispecie era stata oggetto di apposita procedura cautelare), e che con tale cognome veniva identificata da parte di alcuni organi di stampa. Aveva pertanto chiesto al giornale la rettifica di questo dato e, non avendola ottenuta, aveva fatto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della l. n. 675/1996 (ora artt. 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali).

In tale occasione, il Garante ha affermato che i comportamenti lamentati dalla ricorrente costituiscono una lesione del suo diritto all'identità personale in quanto, a causa dell'inesatto riferimento allo stato di coniugio ovvero un inesatto utilizzo del cognome, attribuiscono alla ricorrente atti, iniziative e una diversa immagine relative, in realtà, ad altra persona. Il Garante ha ordinato quindi la rettifica del dato nelle banche dati utilizzate dal quotidiano, al fine di individuare con quel nome la sola ricorrente, nonché la pubblicazione di un apposito comunicato di rettifica (Garante protezione dati personali 19.4.1999, *DInf*, 2000, 27-29).

La decisione del Garante è stata successivamente annullata dal Tribunale di Milano in sede di giudizio di opposizione (Trib. Milano 14.10.1999, *DInf*, 2000, 30-41) e, infine, confermata dalla Cassazione (Cass. civ. sez. I, 30.6.2001, n. 8889, *FI*, I, 2001, 2448-2465; su questa vicenda, v. Palmieri 2003 - Palmieri e Pardolesi 2000 - Palmieri e Pardolesi 2001).

Limitandoci a considerare, in questa vicenda, solo gli aspetti che riguardano il diritto all'identità personale, si deve innanzitutto osservare che il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse legittimazione attiva nel procedimento, in base alla discutibile affermazione che

dalle nozioni di "trattamento", di "dato personale" e di "interessato" normativamente definite al 2° comma dell'art. 1 della L. n. 675/1996 [v. ora l'art. 4, comma 1, del Codice, *n.d.r.*] e dalla loro correlazione con la previsione dei successivi artt. 13 e 29 [v. ora rispettivamente gli artt. 7-10 e 145-151 del Codice, *n.d.r.*], emerge [...] che soggetto tutelato dalla legge in esame, in quanto tale legittimato ad investire il Garante ai sensi del relativo art. 29, è esclusivamente la persona, comunque identificata o identificabile, costituente l'oggettivo termine di riferimento del "dato" e, cioè, dell'*informazione* trattata.

(Trib. Milano 14.10.1999, *DInf*, 2000, 38)

Semberebbe dunque di capire che, se un giornale o comunque un organo di stampa attribuisce erroneamente a Tizio idee opinioni e

comportamenti che notoriamente sono in realtà di Caio, è solo quest'ultimo – e non anche Tizio – a potersi valere degli strumenti di tutela predisposti dalla normativa a protezione dei dati personali.

L'affermazione è stata corretta da parte della Cassazione, che ha giustamente osservato che

il dato personale identificativo della persona fisica qual è il cognome, ancorché possa essere legittimamente trattato [...] resta tuttavia tale. Resta cioè un *proprium* della persona cui si riferisce.

Pertanto la legittimità del trattamento in astratto di un dato siffatto non ne espropria il titolare: questi resta legittimato a richiedere la protezione della legge, quando l'uso altrui, astrattamente legittimo, determina tuttavia, per il modo nel quale viene effettuato, una lesione dei suoi diritti.

[...] si deduce quindi che, se il comportamento tenuto in pubblico da una persona può essere diffuso da un operatore dell'informazione come tale, esso non muta tuttavia il carattere personale che si è evidenziato, nel senso dell'appartenenza di un dato specifico ad una persona determinata, che può anche essere diversa da quella il cui comportamento in pubblico è stato diffuso.

(Cass. civ. sez. I, 30.6.2001, n. 8889, *FI*, I, 2001, 2461-2462)

Anche se la giurisprudenza sembra ancora ritenere che il trattamento di dati personali sia solo una tra le possibili occasioni in cui può avvenire una lesione del diritto all'identità personale, il passo appena citato della pronuncia della Cassazione rivela quella che invece sembra ormai una conclusione obbligata: infatti, a fronte delle definizioni normative di "trattamento", che consiste in

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

(art. 4, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali)

e di “dato personale”, ossia

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

(art. 4, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali)

è difficile negare che, adesso, *qualsiasi* violazione del diritto all'identità personale non può che postulare un illecito o non corretto trattamento di dati personali. Si scorra a piacimento la variegata e talvolta fantasiosa casistica portata all'attenzione delle corti, nel corso della più che ventennale esistenza giurisprudenziale del diritto all'identità personale, e ci si accorgerà che *tutte* quelle fattispecie sono adesso traducibili – direttamente e senza residui – in altrettante fattispecie di trattamento di dati personali. Detto più chiaramente: non è più possibile immaginare una violazione del diritto all'identità personale che non passi attraverso un trattamento illecito o non corretto di dati personali<sup>31</sup>.

Se le cose stanno così, allora nelle controversie in cui si lamenta una violazione del diritto all'identità personale si dovrà adesso fare riferimento, comunque, alla disciplina prevista dal Codice e alle diverse forme di tutela ivi contemplate (o ad alcune di esse a seconda dei casi), tra cui: il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 15, comma 2; l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della legge (art. 11, comma 2); l'inversione dell'onere della prova (di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso) determinato dal richiamo all'art. 2050 c.c. contenuto nell'art. 15, comma 1.

## 5.1. Il problema del risarcimento del danno

**Legislazione** l. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 29 - d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 11, 15 – 2059 c.c.

**Bibliografia** Colonna 2003 - Di Ciommo 2004

Al momento di qualificare (e eventualmente quantificare) il danno da lesione dell'identità personale, si ripresentano, in tutta la loro evidenza, le

ambiguità e le difficoltà sistematiche in cui si dibatte la giurisprudenza in tema di lesione dei diritti della personalità.

Da una parte, infatti, la lesione di un bene della personalità causa normalmente un danno non valutabile direttamente in termini economici, dall'altra tuttavia persiste l'ostacolo dell'art. 2059 c.c., per lungo tempo interpretato in giurisprudenza nel senso di richiedere (quantomeno astrattamente) la sussistenza di un fatto costituente reato, al fine di liquidare il danno non patrimoniale.

Per essere più chiari, non si sta qui sostenendo che la lesione di un diritto della personalità (e in particolare del diritto all'identità personale) possa determinare solo ed esclusivamente un danno di tipo non patrimoniale: non vi è una corrispondenza biunivoca e necessaria tra lesione di un diritto della personalità e danno non patrimoniale. Ad esempio, abbiamo già avuto modo di prendere in considerazione, nella parte di questo lavoro riguardante la casistica in materia di diritto all'identità personale, la c.d. identità professionale, la cui lesione può sicuramente determinare un danno di tipo patrimoniale (quale la perdita di clientela).

Tuttavia, una cosa è dire che, in astratto, la lesione dell'identità personale può cagionare un danno di natura patrimoniale, altra cosa è dimostrare che, nel caso concreto, un simile danno si sia effettivamente verificato: la dimostrazione di questo tipo di pregiudizio può ben essere diabolica, o affidata a tecniche estremamente aleatorie quale il ricorso a presunzioni.

La conseguenza, nelle ipotesi di lesione dell'identità personale (lesione che normalmente non trova la fonte in una condotta penalmente rilevante, come invece accade in caso di lesione della reputazione), è duplice: o vengono liquidati danni patrimoniali pur in assenza di qualsiasi dimostrazione del pregiudizio economico subito (come sembra accadere in Trib. Roma 28.2.2001, *DInf*, 2002, 470, dove si afferma che «l'identità personale concorre a formare il complesso delle utilità personali dell'individuo, comunque suscettibili di valutazione economica»), oppure si nega la risarcibilità della violazione dell'identità personale, che pertanto verrà tutelata ricorrendo esclusivamente ad altri strumenti, non di tipo risarcitorio ma di tipo inibitorio oppure più simili a tecniche di riparazione in forma specifica (come ad esempio la pubblicazione della rettifica, o del dispositivo della sentenza di condanna, o di un comunicato di precisazioni, e così via).

La giurisprudenza maggioritaria ha per lungo tempo seguito questa seconda strada, facendo seguire all'accertamento della lesione dell'identità personale dell'attore la constatazione che non sono stati provati danni patrimoniali e che – non essendo in presenza di un reato – non risulta comunque possibile liquidare i danni non patrimoniali (v. ad es. Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997 che ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio patrimoniale lamentato dal professionista la cui immagine era stata falsata agli occhi del pubblico; e, da ultimo, Trib. Roma 11.12.2002, *DInf*, 2003, 149-158,

che ha affermato che non è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione dell'identità personale, se non nelle ipotesi in cui concorra anche una lesione dell'onore o reputazione).

Alcune pronunzie, invero, cercavano di superare questo *impasse* facendo ricorso a voci di danno "alternative" rispetto alla dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. È il caso, ad esempio, di una sentenza – già menzionata – in materia di violazione dell'identità politica, in cui si afferma la necessità di

superare l'equazione: lesione di un interesse patrimoniale = danno patrimoniale, riformulando il concetto di patrimonio non solo nei suoi elementi economici, ma anche in un complesso di utilità, vantaggi, comodità che non sono economicamente quantificabili sul mercato, ma possono ugualmente trovare valutazione economica secondo la coscienza sociale tipica del momento.

Può parlarsi descrittivamente di danno per lesione alla vita di relazione categoria in parte superata, ma acconcia al caso di specie, al fine di inquadrare sinteticamente la sfera in cui principalmente si avverte il pregiudizio.

(Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 580)

La soluzione sembra ora destinata a cambiare radicalmente, a causa di un duplice ordine di considerazioni che sembrano cospirare verso il medesimo esito.

Il primo ordine di considerazioni è legato alla recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno a diritti della persona dotati di rilevanza costituzionale. Una anticipazione di questo nuovo indirizzo può già rinvenirsi, ad esempio, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di reputazione personale e professionale (Cass. civ. sez. III, 10.5.2001, n. 6507, in *Guida al diritto*, 2001, n. 21, 32). In tale occasione la Corte ha affermato che mentre nel caso della lesione della reputazione personale il danno è *in re ipsa*, in quanto il discredito subito determina la lesione di un diritto attinente ad un fondamentale attributo della personalità umana, nel caso di lesione della reputazione professionale (o commerciale) dovrà altresì provarsi il pregiudizio derivato al soggetto dall'atto illecito. La conseguenza è ovviamente che, a seconda dei casi, sarà diverso l'onere della prova richiesto al danneggiato.

La corte ha poi avuto modo di affermare con chiarezza, in due recentissime e già assai note pronunce, che la lesione di beni giuridici attinenti ai valori propri della persona e dotati di rilevanza costituzionale è idonea a determinare un danno non patrimoniale (distinto dal "danno morale

soggettivo”); ebbene, anche se in linea generale la possibilità di ammettere a risarcimento i danni di tipo non patrimoniale è soggetta al limite di cui all’art. 2059 c.c., tuttavia, quando viene in considerazione la lesione di valori inerenti alla persona di rilievo costituzionale, non può operare la riserva di legge prevista da quella norma.

una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite [di cui all’art. 2059 c.c., *n.d.r.*] se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) sostituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi.

(Cass. civ. sez. III, 31.5.2003 n. 8828, in *Guida al diritto*, 2003, n. 25, 51; v. anche Cass. civ. sez. III, 31.5.2003, n. 8827, in *Guida al diritto*, 2003, n. 25, 38)

Assumendo che il diritto all’identità personale sia un diritto dotato di rilevanza costituzionale (cfr. *supra*, § 1.2), quantomeno in alcune sue manifestazioni, sarà agevole applicare questa costruzione ad ipotesi di lesione del diritto all’identità, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda la previsione, nella normativa a protezione dei dati personali, della risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di violazione dei principi rilevanti in materia di trattamento dei dati personali (cfr. artt. 11 e 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali; v. già l’art. 29 della l. n. 675/1996; v. Colonna 2003; Di Ciommo 2004).

Se adesso, come pare debba affermarsi, le violazioni del diritto all’identità personale passano necessariamente attraverso un trattamento non corretto di dati personali, la conseguenza è evidentemente la possibilità di risarcire anche i danni non patrimoniali cagionati in tal modo (per le prime applicazioni giurisprudenziali del risarcimento del danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali, ma in vicende che non riguardano direttamente la lesione dell’identità personale, v. Trib. Milano, 13.4.2000, in *DInf*, 2000, 371; Trib. Roma, 22.11.2002, in *DInf*, 2003, 525; Trib. Roma, 6.12.2002, in *DInf*, 2003, 339; Trib. Orvieto, 25.11.2002, in *Danno e responsabilità*, 2003, 281; Trib. Roma, 12.12.2002, in *DInf*, 2003, 529; Trib. Roma, 10.1.2003, in *DInf*, 2003, 532; Trib. Bologna, 6.2.2003, in *Danno e responsabilità*, 2003, 1007; Trib. Roma, 28.2.2003, in *DInf*, 2003, 534; Trib. Biella 29.3.2003, in *DInf*, 2003, 538; Trib. Torino, 13.1-9.2.2004, in *Guida al diritto*, 17, 2004, 52 – quest’ultima sentenza

riconosce il danno morale da illecito trattamento di dati personali anche sotto il profilo della lesione all'identità personale dell'attore).

## INDICE BIBLIOGRAFICO FINALE

Arcuri A. e Pardolesi R.

2002 *Analisi economica del diritto*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 7.

Assanti A. M.

1985 *Protezione della personalità, onore e libertà d'azione degli enti collettivi*, in *GI*, 1985, IV, 252.

Barbera A.

1975 *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, art. 1-12*, Zanichelli, Bologna-Roma.

Basile M.

1999 *Gli enti di fatto*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. I, t. 2, Utet, Torino.

Bavetta G.

1970 *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, 953.

Bessone M.

1973 *Diritto soggettivo e «droits de la personnalité» (a proposito di un recente saggio)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pp. 1175-1199.

1974 *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, IV, cc. 182-184.

Bevere A. e Cerri A.

1995 *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano.

Bin M.

1988 *Precedente giudiziario, «ratio decidendi», e «obiter dictum»: due sentenze in materia di diffamazione*, in *RTDPC*, 1001-1016.

Breccia U.

1988 *Art. 6-9*, in A. Pizzorusso, R. Romboli, U. Breccia, A. De Vita, *Persone fisiche*, Zanichelli, Bologna-Roma.

Cataudella A.

1972 *La tutela civile della vita privata*, Giuffrè, Milano.

Chiarloni S.

1995 *Su taluni aspetti processuali del danno per lesione dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1181.

Chiassoni P.

*Law and economics. L'analisi economica del diritto negli Stati uniti*, Giappichelli, Torino, 1992.

Clemente M.

1991 *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»*, in *DInf*, 868.

Colonna V.

2003 *Il sistema della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*, in Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. II, Giuffrè, Milano, pp. 1-117.

Costi R.

1964 *Il nome della società*, Cedam, Padova.

De Cupis A.

1982 *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano.

Di Ciommo F.

2004 *Vecchio e nuovo in materia di danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali*, in Ponzanelli (a cura di), *Il «nuovo» art. 2059 c.c.*, Cedam, Padova.

Epstein R.

1986 *Was New York Times v. Sullivan Wrong?*, in *University of Chicago Law Review*, vol. 53, trad. it. *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*, in *Dir. inf.*, 1987, pp. 825-861.

Ferri G. B.

1988 *Reputazione e diritto civile: tre sentenze variamente «esemplari»*, in Id., *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, Cedam, Padova, 1994, pp. 155-171.

Fici A. e Resta G.

2003 *La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, in Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. II, Giuffrè, Milano, pp. 375-426.

Finocchiaro F.

1997 *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna.

Fusaro A.

2002 *Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal «diritto» all'identità uti singuli al «diritto» all'identità uti universi*, in *NGCC*, 51-72.

Gambaro A.

1988 *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Q*, 301.

Giacobbe G.

1981 *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, pp. 110-118.

Hartmann C. e Renas S.

1984 *Anglo American Defamation Law: A Comparative Economic Analysis*, in *Journal of Media Law & Practice*, vol. 5, trad. it. *Massimizzazione dei profitti editoriali e diffamazione: una analisi economica dei modelli di responsabilità*, in *Dir. inf.*, 1986, pp. 343-358.

1985 *Anglo-American Privacy Law: An Economic Analysis*, in *International Review of Law and Economics*, vol. 5, 133-152.

Lariccia S.

1986 *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in *DInf*, 1986, 458.

Lo Fiego M.

1998 *Identità personale e diritto di satira*, in *Studium Iuris*, 7-8, pp. 806-817.

Macioce F.

1984 *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Cedam, Padova.

Monateri P.G.

1990 *Risarcimento e danno presunto: verso una teoria dei general damages in diritto italiano?*, in *Quadrimestre*, 24.

1998 *La responsabilità civile*, Utet, Torino.

Pace A.

2003 *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova.

Palmieri A.

2003 *Trattamenti dei dati personali e giornalismo: alla ricerca di un equilibrio stabile*, in Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. II, Giuffrè, Milano, pp. 337-373.

Palmieri A. e Pardolesi R.

2000 *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un nuovo ordine?*, in *FI*, I, 664-675.

2001 *Protezione dei dati personali in Cassazione: eugenetica dei diritti della personalità?*, in *FI*, I, 2448.

Pardolesi R.

2003 *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. I, Giuffrè, Milano, pp. 1- 57.

Pino G.

2001 *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *DInf*, 470-484.

2003a *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna.

2003b *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6/2003, 577-586.

Ponzanelli G.

2000 *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino.

Posner R.

1978 *Privacy as Secrecy*, riprodotto in Id., *The Economics of Justice*, Cambridge (Mass.) and London, 1983.

1979 *A Broader View of Privacy*, riprodotto in Id., *The Economics of Justice*, Cambridge (Mass.) and London, 1983.

Prosser W. L.

1960 *Privacy*, in *California Law Review*, vol. 48, 1960, pp. 383-423

Prosser W. L., e Keeton W. P.

1984 *On the Law of Torts*, West Publishing, St Paul, II ed.

Rescigno P.

1990 *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIV.

Resta G.

1997 *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, in *DInf*, 345.

Santoro Passarelli F.

1989 (I ed. 1944) *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli.

Savorani G.

2000 *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Cedam, Padova.

Traverso M. C.

2001 *Le cause di giustificazione nella disciplina dei fatti illeciti*, Cedam, Padova.

Zeno-Zencovich V.

1986 *Postilla a Hartmann e Renas: l'«inquinamento da mass media» e la funzione economica della responsabilità civile*, in *Dir. Inf.*, pp. 359-367.

1987 *Onore, reputazione e identità personale*, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di), *La responsabilità civile*, vol. III, Utet, Torino.

1995 *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, XIII.

Zoppini A.

2002 *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e degli enti organizzati)*, in *RDC*, I, 851-893.

---

<sup>1</sup> Per la distinzione tra teorie moniste e pluraliste dei diritti della personalità, cfr. più diffusamente Pino, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di metagiurisprudenza analitica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003, 227.

<sup>2</sup> Sul punto, in generale e per gli opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, Somma, *I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nell'ordinamento privatistico della Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 807.

<sup>3</sup> In questa linea, si possono segnalare il caso di un locatario straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di installare le apparecchiature necessarie per ricevere le stazioni televisive del suo paese (BVerfG, 9 febbraio 1994, in *Juristenzeitung*, 1995, p. 152 ss.); il caso di uno studente di fede islamica al quale è stato riconosciuto il diritto ad essere dispensato dalle lezioni di ginnastica per motivi religiosi (BVerfG, 25 agosto 1993, in *NJW*, 1995, p. 260 ss.); il caso in cui si è sostenuta la lesività nei confronti del popolo di Israele di un'affermazione che negava che nel Terzo Reich vi fossero state persecuzioni antisemite (BVerfG, 13 aprile 1994, in *Afp*, 1994, pp. 126 ss.).

<sup>4</sup> L'attore in questione era tale Gustaf Gründgens; l'autore del romanzo *Mephisto. Roman einer Karriere* era Klaus Mann, figlio di Thomas Mann; l'altra figlia

---

di Thomas Mann, Erika, era stata sposata con Gründgens; nel 1936 Thomas Mann era stato privato della cittadinanza tedesca, e aveva lasciato la Germania con i figli Klaus ed Erika. Al momento della pubblicazione del romanzo, sia Klaus Mann che Gründgens erano morti, e la causa fu intentata dal figlio adottivo di quest'ultimo contro l'editore del volume.

Sul «caso Mephisto», si vedano Rigaux, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles-Paris, 1990, p. 243 s.; Markesinis, *Privacy, Freedom of Expression, and the Horizontal Effect of the Human Rights Bill: Lessons from Germany*, in *The Law Quarterly Review*, vol. 115, 1999, pp. 47-88 (spec. pp. 58-60); Stoll, *The General Right to Personality in German Law: An Outline of its Development and Present Significance*, in Markesinis (ed. by), *Protecting Privacy*, Oxford, 1999, pp. 29-47 (spec. pp. 38-39).

<sup>5</sup> Cfr. BVerfG, 15 dicembre 1983, in *BVerfGE*, vol. 65, 1984, p. 1, circa l'incostituzionalità di una legge che istituiva un censimento generale della popolazione; BVerfG, 27 giugno 1991, in *NJW*, 1991, p. 2129. In generale, Lattanzi, *Dati sensibili: una categoria problematica nell'orizzonte europeo*, in *Europa e diritto privato*, 1998, 3, pp. 713-743 (spec. pp. 730-733).

<sup>6</sup> Cfr. Kayser, *La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée*, Paris, 1995<sup>3</sup> (I. ed 1984), pp. 128-180, che parla anche di «protection contre l'altération publique de la personnalité». L'autore avverte comunque che tale diritto tende ad assumere un contenuto potenzialmente indeterminato, ragion per cui sarebbe opportuno configurarlo solo in corrispondenza di apposite previsioni legislative.

<sup>7</sup> Entrambe queste accezioni dell'identità sono ricondotte al concetto più ampio di "vita privata" da Picard, *The Right to Privacy in French Law*, in Markesinis (ed. by), *Protecting Privacy*, cit., pp. 49-103 (spec. pp. 83-86).

<sup>8</sup> È interessante notare che, quasi in concomitanza con la prima decisione italiana sul diritto all'identità personale (Pretura Roma 6 maggio 1974, in *Giur. It.*, I, 2, 1975, pp. 514-519), una corte francese ha giudicato su un caso del tutto simile (riproduzione dell'immagine di un attore su manifesti di propaganda politica), riconoscendo però soltanto il pregiudizio derivante dalla riproduzione non autorizzata dell'immagine: Tribunale di Grande istanza di Parigi, 11 luglio 1973 (Dauphas c. Parti Communiste Français), in *Foro it.*, 1974, IV, cc. 179-182.

<sup>9</sup> Tale reato è stato introdotto con la legge 17 luglio 1970, e originariamente richiedeva l'elemento soggettivo del dolo diretto («sciemment»); successivamente, con il nuovo codice penale in vigore dal 1 marzo 1994, il regime è stato inasprito eliminando il riferimento all'intenzionalità: ai fini della sanzione penale è sufficiente «le fait de publier».

<sup>10</sup> Sul punto, Kayser, *La protection de la vie privée par le droit*, cit., pp. 170-173.

<sup>11</sup> Cfr. Kayser, *La protection de la vie privée par le droit*, cit., pp. 490-494.

<sup>12</sup> Si vedano, Prosser, *Privacy*, in *California Law Review*, vol. 48, 1960, pp. 383-423; Zimmerman, *False Light Invasion of Privacy: The Light That Failed*, in *New York University Law Review*, vol. 64, 1989, pp. 364-453; Epstein, *Cases and Materials on Torts*, Gaithersburg – New York, 2000 (7th edition), 1214-1221.

---

Nella letteratura italiana, Gambaro, *Falsa luce agli occhi del pubblico* (*False Light in the Public Eye*), in *Riv. dir. civ.*, 1981, pp. 84-135; Ruffini Gandolfi, *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti (il Tort di False Light)*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, pp. 237-280; Ead., *Mass Media e tutela dell'identità personale. Il problema nel diritto statunitense*, Milano, 1987; Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, cap. VI.

<sup>13</sup> I *privacy interests*, sviluppatasi a partire dall'originario troncone del *right to be let alone*, vengono articolati da Prosser in quattro ordini di fattispecie: a) *intrusion into seclusion, solitude, or private affairs*; b) *public disclosure of embarrassing private facts*; c) *publicity which places another in a false light in the public eye*; d) *appropriation of name, identity, or likeness*. La *doctrine* di Prosser sul *tort di false light* è stata ampiamente accolta dalla giurisprudenza americana, ed infine è stata recepita nel *Second Restatement of Torts* (1977), § 652 E (alla cui stesura Prosser ha collaborato).

<sup>14</sup> Secondo Zimmerman, *False Light Invasion of Privacy: The Light That Failed*, cit., questa restrizione si presta ad essere elusa tanto facilmente, da rendere in definitiva il *tort di false light* un docile strumento alla mercé delle più svariate idiosincrasie personali (v. spec. p. 396).

<sup>15</sup> Si veda il caso *Time, Inc. v. Hill* (1967): una *pièce* teatrale, *Desperate Hours*, a sua volta ispirata ad un racconto, riprendeva in chiave romanzata la storia (vera) di una famiglia sequestrata per diciannove ore da tre evasi armati. Nello spettacolo teatrale non si faceva menzione del vero nome delle persone reali coinvolte nella vicenda, ma la rivista *Life* pubblicò un servizio che rendeva esplicito il collegamento tra lo spettacolo e le persone reali, individuate con i loro nomi. Da questa vicenda furono tratti, in seguito, due film (entrambi intitolati, nella versione italiana, *Ore disperate*).

<sup>16</sup> Sull'evoluzione del *right of publicity* nella cultura giuridica statunitense, Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., pp. 359-361; Pinkaers, *From Privacy toward a New Intellectual Property Right in Persona*, Dordrecht-Boston, 1996; Savorani, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000.

<sup>17</sup> Si veda il caso *Cantrell v. Forest City Publishing Co.* (1974): un giornalista, nel descrivere le misere condizioni di vita della famiglia di una vittima del crollo di un ponte, aveva inserito nel servizio un buon numero di dettagli inventati, tra cui quello di avere intervistato la vedova, e aveva descritto in maniera quasi grottesca l'espressione sul volto della donna.

<sup>18</sup> Principalmente nei noti casi *New York Times v. Sullivan* (1964), e *Gertz v. Welch* (1974).

<sup>19</sup> Così ad esempio si esprimeva W. L. Prosser, *Privacy*, cit., p. 401 (prima che la *Supreme Court* elaborasse la propria *doctrine* in materia di *false light*): «The question may well be raised, and apparently still is unanswered, whether this branch of the tort is not capable of swallowing up and engulfing the whole law of public defamation; [...] Are they [i venerabili limiti della *defamation law, n.d.r.*] of so little consequence that they may be circumvented in so casual and cavalier a fashion?».

---

<sup>20</sup> Per una critica dettagliata di questa soluzione, Nimmer, *The Right to Speak from Times to Time: First Amendment Theory Applied to Libel and Misapplied to Privacy*, in *California Law Review*, vol. 56, 1968, pp. 935-967.

<sup>21</sup> Si tratta del caso *Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo* (1974); sul punto, Tribe, *American Constitutional Law*, Mineola (NY), 1988<sup>2</sup>, p. 884; Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., pp. 370-373.

<sup>22</sup> Per un'introduzione allo sviluppo ed alle principali problematiche dell'analisi economica del diritto, si veda Pardolesi, *Analisi economica del diritto*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. civile*, vol. I, 1987, pp. 309-320; Chiassoni, *Law and economics. L'analisi economica del diritto negli Stati Uniti*, Torino, 1992.

<sup>23</sup> Tra i giuristi italiani, un luminoso ed a lungo isolato esempio di analisi economica del diritto (peraltro in piena autonomia rispetto alle ricerche nordamericane) è rappresentato da Pietro Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, su cui si veda la recensione di Tarello, *Su rischio e responsabilità oggettiva* (1964), in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, 1988, pp. 422-431.

<sup>24</sup> Nella «Bibliografia italiana di Analisi Economica del Diritto», pubblicata in appendice a Cooter, Mattei, Monateri, Pardolesi, Ulen, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 1999, pp. 471-480, non è segnalato nemmeno un titolo che si occupi direttamente dei diritti della personalità. In realtà i contributi italiani esistenti si contano sulle dita di una mano, e verranno indicati *infra* nel testo.

<sup>25</sup> Posner, *Privacy as Secrecy* (1978), e *A Broader View of Privacy* (1979), entrambi riprodotti in Id., *The Economics of Justice*, Cambridge (Mass.) and London, 1983<sup>2</sup>, cap. 9 e 10; Id., *The Economics of Privacy*, in *American Economic Review*, vol. 71, 1981; Id., *Privacy*, in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, vol. III, London, 1998. Posner si è occupato di *privacy* pure nell'esercizio della sua funzione di giudice della *Court of Appeals*: si veda ad esempio la sentenza nel caso *Desnick v. American Broadcasting Co., Inc.*, 44 F.3d 1345 (7th Cir. 1995).

Sul punto, cfr. Pardolesi, *Privacy e identità personale nell'analisi economica del diritto*, in Alpa, Bessone, Boneschi (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1982, pp. 168-179.

<sup>26</sup> *The Law and Economics of Privacy*, in *Journal of Legal Studies*, vol. IX, 1980, 4, con contributi di: G. Stigler, J. Coleman, J. Hirshleifer, R. Epstein, E. Kitch, D. Carlton, A. Kronman, F. Easterbrook, K. Scott, J. Lorie, G. Becker, J. Gould.

<sup>27</sup> Cfr. *Symposium on Posner's Theory of Privacy*, in *Georgia Law Review*, vol. 12, 1978.

<sup>28</sup> Sul punto, è di fondamentale importanza lo studio di Rosenfeld, *Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry*, New Haven and London, 1991.

<sup>29</sup> Si vedano ad esempio Hartmann e Renas, *Anglo American Defamation Law: A Comparative Economic Analysis*, in *Journal of Media Law & Practice*, 1984, vol. 5, trad. it. *Massimizzazione dei profitti editoriali e diffamazione: una analisi economica dei modelli di responsabilità*, in *Dir. inf.*, 1986, pp. 343-358; Epstein, *Was New York Times*

---

v. *Sullivan Wrong?*, in *University of Chicago Law Review*, vol. 53, 1986, trad. it. *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*, in *Dir. inf.*, 1987, pp. 825-861; Dennis e Noam (eds.), *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, New York, 1989.

<sup>30</sup> Per una analisi dettagliata delle soluzioni adoperate in giurisprudenza con riferimento alle ulteriori tipologie di conflitto, si veda: Pino, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna, 2003, cap. III; Id., *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6/2003, 577-586.

<sup>31</sup> Argomenta a favore di una lettura ampia ed estensiva della disciplina sulla protezione dei dati personali, soprattutto a partire dal principio di tutela della dignità delle persone, Rodotà, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 588.

Autorevole dottrina ha invece sostenuto la tesi, diametralmente opposta, che la nuova disciplina sul trattamento dei dati personali non si sovrappone perfettamente all'area del diritto all'identità personale, e che pertanto non è in grado di sostituire le tecniche di tutela già divise dalla più che ventennale giurisprudenza in proposito.

Tale tesi è solitamente sostenuta dal presupposto – discutibile, come si è detto nel testo – che la normativa in parola si applichi solo ai trattamenti di dati personali informatizzati o comunque destinati necessariamente a confluire in archivi (c.d. “dati strutturati”): si vedano ad es. G. Mirabelli, *Identità personale e dato personale*, in V. Cuffaro, V. Ricciuto (a cura di), *Il trattamento dei dati personali. Vol. II: Profili applicativi*, Torino, 1999; E. Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica. Vol. I: La libertà informatica - I beni informatici*, Padova, 2001<sup>3</sup>, 35 ss.; V. Zeno-Zencovich, *Banche di dati giornalistiche e dubbi (infondati) di costituzionalità*, in *DInf*, 2000, 41 (spec. p. 43) – quest'ultimo autore tuttavia precisa (p. 44), correttamente, che ai fini dell'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali è del tutto ininfluente la distinzione tra “dati strutturati” e “dati non strutturati”: è sufficiente che abbia luogo un trattamento di dati personali.